SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 gennaio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 novembre 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «ECHINO-SAFE-MED» nell'ambito del programma PRIMA Call 2020. (Decreto n. 16297/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle Direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da

parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1104 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020 reg. n. 1420 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2020;

Visto il d.d. n. 1463 del 30 giugno 2021, reg. UCB n. 935 del 12 luglio 2021, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2020, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for research and innovation in the Mediterranean area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA *Section2- Multi-topic* 2020 (*Partnership for research and innovation in the Mediterranean area*) *Call* 2020, pubblicato in data 11 febbraio 2020 con scadenza il 13 maggio 2020 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2020 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 7.000.000,00, come da lettera di impegno n. 1660 del 4 febbraio 2020;

Considerato che per il bando «PRIMA *Section2- Multi-topic* 2020 (*Partnership for research and innovation in the Mediterranean area*) *Call* 2020» è stato emanato l'avviso integrativo n. 584 del 7 maggio 2020;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in videoconferenza in data 18 dicembre 2020 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «ECHINO-SAFE-MED - *New sustainable tools and innovative actions to control cystic* ECHINO*coccosis in sheep farms in the ME-Diterranean area: improvement of diagnosis and SAFEty in response to climatic changes*», avente come obiettivo quello di implementare i sistemi di allevamento fornendo strumenti e strategie sostenibili per il controllo dell'echinococcosi cistica, una parassitosi che provoca ingenti danni economici nel settore agro-zootecnico del Mediterraneo adattate alle aree aride e con un costo complessivo pari a euro 870.057,20;

Vista la nota prot. MUR n. 1793 del 4 febbraio 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII della Direzione generale della ricerca, con la quale si comunicavano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «ECHINO-SAFE-MED»;

Vista la nota di aggiornamento prot. MUR n. 5491 del 9 aprile 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunica la nuova assegnazione dei progetti, considerate le disponibilità finanziarie sui capitoli di spesa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «ECHINO-SAFE-MED» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Napoli Federico II;

Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana «M. Aleandri»;
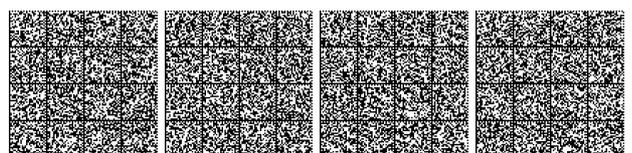
Preso atto della procura notarile rep. n. 14172 del 20 settembre 2021 a firma del dott. Andrea Mosca, notaio in Roma, con la quale il dott. Luca Della Marta, direttore generale e legale rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana «M. Aleandri» delega la prof.ssa Laura Rinaldi rappresentante legale dell'Università degli studi di Napoli Federico II in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «ECHINO-SAFE-MED» sottoscritto in data 16 marzo 2021;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA COR n. 6343983 e n. 6343998 dell'11 novembre 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 14433010 e n. 14433055 dell'11 novembre 2021;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «ECHINO-SAFE-MED» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 10 maggio 2021 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 499.240,04 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad

autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita *fidejussione* bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2021

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2994

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link*: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur*

22A00228
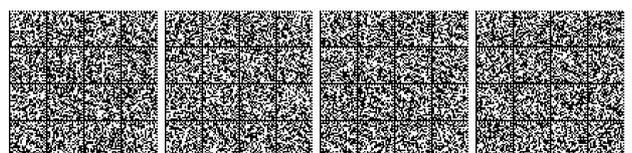
DECRETO 11 novembre 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MA4SURE» nell'ambito del programma PRIMA Call 2020. (Decreto n. 16299/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che estende la vigenza delregime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento

nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1104 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020 reg. n. 1420 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2020;

Visto il d.d. n. 1463 del 30 giugno 2021 reg. UCB n. 935 del 12 luglio 2021, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2020, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for research and innovation in the Mediterranean area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA *Section2- Multi-topic* 2020 (*Partnership for research and innovation in the Mediterranean area*) *Call* 2020, pubblicato in data 11 febbraio 2020, con scadenza il 13 maggio 2020 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2020 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 7.000.000,00, come da lettera di impegno n. 1660 del 4 febbraio 2020;

Considerato che per il bando «PRIMA *Section2- Multi-topic* 2020 (*Partnership for research and innovation in the Mediterranean area*) *Call* 2020» è stato emanato l'avviso integrativo n. 584 del 7 maggio 2020;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in videoconferenza in data 18 dicembre 2020 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «MA4SURE - *Mediterranean agroecosystems for sustainability and resilience under climate change*», avente come obiettivo quello di valutare combinazioni del sistema agroforestale e sistemi colturali diversificati per identificare i sistemi agricoli maggiormente adattati a cambiamenti climatici mantenendo la produttività in aree climatiche rappresentative del mediterraneo e con un costo complessivo pari a euro 421.429,00;

Vista la nota prot. MUR n. 1793 del 4 febbraio 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII della Direzione generale della ricerca, con la quale si comunicavano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «MA4SURE»;

Vista la nota di aggiornamento prot. MUR n. 5491 del 9 aprile 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunica la nuova assegnazione dei progetti, considerate le disponibilità finanziarie sui capitoli di spesa;
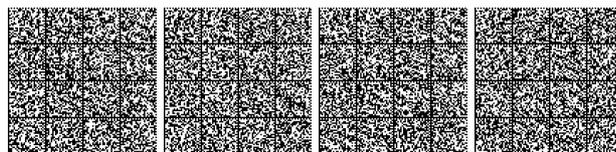
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «MA4SURE» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Firenze;

Terre regionali toscane (TERETO);

Preso atto della procura notarile rep. n. 101128, rac. n. 14729 del 27 aprile 2021 a firma del dott. Bruno Detti, notaio in Orbetello, con la quale il sig. Marco Locatelli, legale rappresentante dell'Ente terre regionali toscane (TERETO), delega il prof. Simone Orlandini, direttore del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali (DAGRI) dell'Università degli studi di Firenze, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso definito tra i partecipanti al progetto «MA4SURE» sottoscritto in data 23 febbraio 2021;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA COR n. 6345228 e n. 6345237 dell'11 novembre 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 14434239 e n. 14434252 dell'11 novembre 2021;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «MA4SURE» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2021 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 295.000,30 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto

FIRST 2020, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita *fidejussione* bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13, del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2021

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2993

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link*: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur*

22A00229

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2022.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. Modifica delle denominazioni della sostanza etonitazene, presente nella tabella I.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'art.14, comma 1, lettera *a)*, concernente i criteri di formazione della tabella I;

Vista la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e il protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 5 giugno 1974, n. 412;

Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Visto il decreto del Ministro della sanità 23 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, del 6 settembre 1977, n. 242, relativo all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza etonitazene;

Tenuto conto delle note pervenute nel secondo semestre dell'anno 2021 da parte dell'unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:

le segnalazioni di nuove molecole tra cui efinazone, idrossietamina, 3-clorofenmetrazina, 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, 3F-NEB e 3-metil-N-propil-catinone, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo luglio-agosto 2021;

l'allerta di grado 2 relativa ad un caso di intossicazione acuta, correlata all'assunzione della sostanza APB, registrato sul territorio nazionale, a Firenze, nel mese di luglio 2019;

l'informativa sul sequestro della sostanza alfa-PEP (altra denominazione: PV-8), effettuato in Italia dalla Polizia di Stato di Milano, nel mese di aprile 2021;

Considerato che le sostanze: idrossietamina, 3-clorofenmetrazina e alfa-PEP sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella tabella I di cui al testo unico;

Considerato che la sostanza efinazone è riconducibile, per struttura, alla sostanza metaqualone, posta sotto controllo internazionale nella tabella II della convenzione unica sulle sostanze psicotrope citata e presente nella tabella III del testo unico;

Tenuto conto che nel caso di intossicazione acuta, registrato sul territorio nazionale, correlata all'assunzione della sostanza APB, non è stato analiticamente possibile distinguere i diversi isomeri: 2-APB, 4-APB, 5-APB e 6-APB, in cui detta sostanza può essere presente;

Considerato che solo gli isomeri 5-APB e 6-APB, sono presenti nella tabella I testo unico;

Ritenuto necessario inserire anche gli altri isomeri: 2-APB e 4-APB nella tabella I del testo unico, al fine di consentire una pronta individuazione da parte di sanitari e forze dell'ordine;

Considerato che le sostanze 2'-Me-PVP, 3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone e alfa-PEP, risultano già sotto controllo in Italia, negli analoghi di struttura derivanti da 2-amino-1-fenil-1-propanone, come pure la sostanza ADB-ESINACA, inclusa negli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide, in quanto inserite nella tabella I del testo unico, all'interno delle citate categorie di sostanze, senza essere denominate specificamente;

Tenuto conto che le sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, 3F-NEB e 3-metil-N-propil-catinone sono state oggetto di sequestri sul territorio europeo e che è stato segnalato il sequestro di un reperto contenente la sostanza alfa-PEP, effettuato sul territorio nazionale, da parte della Polizia di Stato di Milano, nel mese di aprile 2021;

Ritenuto necessario, in relazione ai citati sequestri, inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA,
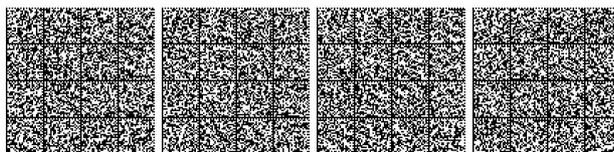
3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone e alfa-PEP per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 9 settembre 2021, 10 settembre 2021 e 11 ottobre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 2-APB, 4-APB, efinazone, idrossietamina, 3-clorofenmetrazina e della specifica indicazione delle sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, alfa-PEP, 3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 9 novembre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 2-APB, 4-APB, efinazone, idrossietamina, 3-clorofenmetrazina e della specifica indicazione delle sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, alfa-PEP, 3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone;

Vista la nota dell'Istituto superiore di sanità, datata 11 ottobre 2021, che segnala la presenza di un refuso nella denominazione comune della sostanza etonitazene, presente nella tabella I di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90;

Considerato che nella tabella I, la sostanza etonitazene viene erroneamente riportata con la denominazione comune «etonizatene», oltre che con la denominazione chimica 1-dietilaminoetil-2-para- etossibenzil-5- nitrobenzimidazolo», che coincide con quella contenuta nella tabella II della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;

Ritenuto di dover procedere alla necessaria rettifica della denominazione comune, con la corretta denominazione comune «etonitazene», di cui al citato decreto 23 agosto 1977;

Tenuto conto che in riferimento a detta sostanza a livello internazionale viene riportata la ulteriore denominazione secondo IUPAC «2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletanamina»;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico anche la denominazione «2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletanamina» come «altra denominazione» della sostanza etonitazene, per completare le definizioni in uso ed agevolare l'identificazione della stessa molecola da parte delle forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota dell'11 ottobre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della denominazione «2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletanamina» come «altra denominazione» della molecola etonitazene;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 9 novembre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della denominazione «2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletanamina» come «altra denominazione» della molecola etonitazene;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa e del caso di intossicazione acuta registrato sul territorio nazionale e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

2-APB (denominazione comune);

1-(1-benzofuran-2-il)propan-2-amina (denominazione chimica);

2-(2-aminopropil)benzofurano (altra denominazione);

2'-Me-PVP (denominazione comune);

1-(2-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica);

2-Me-α-PVP (altra denominazione);

3-clorofenmetrazina (denominazione comune);

2-(3-clorofenil)-3-metilmorfolina (denominazione chimica);

3-CPM (altra denominazione);

3-Cl-PM (altra denominazione);

PAL-594 (altra denominazione);

3F-NEB (denominazione comune);

2-(etilammino)-1-(3-fluorofenil)butan-1-one (denominazione chimica);

3F-N-etilbufedrone (altra denominazione);

3-metil-N-propil-catinone (denominazione comune);

2-(propilammino)-1-(3-metilfenil)-1-propanone (denominazione chimica);

3-MPC (altra denominazione);

4-APB (denominazione comune);

1-(1-benzofuran-4-il)propan-2-amina (denominazione chimica);

4-(2-aminopropil)benzofurano (altra denominazione);

ADB-ESINACA (denominazione comune);

N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-esil-1H-indazol-3-carbossamide (denominazione chimica);
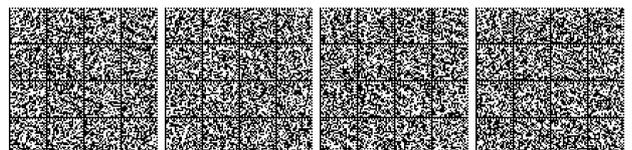
ADB-INACA (altra denominazione);

alfa-PEP (denominazione comune);

1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)eptan-1-one (denominazione chimica);

PV-8 (altra denominazione);

alfa-PHPP (altra denominazione);

α-PHPP (altra denominazione);

efinazone (denominazione comune);

2-etil-3-fenilchinazolin-4(3H)-one (denominazione chimica);

2-etil-3-fenil-chinazolin-4-one (altra denominazione);

2-etil-3-fenil-4(3H)-chinazolinone (altra denominazione);

idrossietamina (denominazione comune);

2-(etilammino)-2-(3-idrossifenil)-cicloesanone (denominazione chimica);

HXE (altra denominazione);

3-HO-2-osso-PCE (altra denominazione).

Art. 2.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le denominazioni della sostanza «etonitazene», erroneamente indicata come «etonizatene», sono sostituite come di seguito indicato:

etonitazene (denominazione comune);

1-dietilaminoetil-2-para- etossibenzil-5- nitrobenzimidazolo (denominazione chimica);

2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletanamina (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2022

Il Ministro: SPERANZA

22A00231

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 1° aprile 2021.

Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia di cui alla convenzione Ballast Water stipulato con DNV GL.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MARE E LE COSTE
DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 97, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli Uffici di diretta collaborazione.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» che tra le altre cose ha costituito la Direzione Generale per il mare e le coste (DG *MAC)* competente per le materie relative al presente decreto nella figura del direttore generale dott. Giuseppe Italiano;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione»;

Visto il decreto interdirettoriale 16 giugno 2010, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 marzo 2012 «Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento dell'acqua di zavorra prodotti da aziende italiane»;

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per la gestione delle acque di zavorra «*Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans* (G4)» adottate con la risoluzione MEPC.127(53) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla valutazione del rischio «*Guidelines for risk assessment under regulation* A-4 *of the* BWM *Convention* (G7)» adottate con la risoluzione MEPC.162(56) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «*Guidelines for approval of ballast water management systems* - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.174(58) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «2016 *Guidelines for approval of ballast water management systems* - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.279(70) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive, «*Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances* - (G9)» adottate con la risoluzione MEPC.169(57) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «*Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf of the Administration*» e successive modifiche adottate dall'IMO;

Considerato che il DNV GL AS è organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;

Considerato che il DNV GL AS, già autorizzato e affidato, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente accordo;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente;

Ritenuto necessario da parte dell'Amministrazione, nelle more della conclusione dell'*iter* di ratifica della convenzione da parte dell'Italia, definire e delegare agli organismi, autorizzati e affidati, alcune attività previste nell'ambito di applicazione della convenzione stessa, al fine di consentire nei tempi necessari le attività propedeutiche e gli adeguamenti tecnici sostanziali dell'armamento navale nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il DNV GL AS è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché al rilascio stesso, per conto dell'Amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi di controllo e gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti, applicati alle navi con stazza lorda pari o superiore a 400 GT, in attuazione e in conformità con la convenzione. Fino alla ratifica della convenzione il DNV GL AS è autorizzato a rilasciare un attestato di conformità.

Art. 2.

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei compiti di certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate nell'accordo, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo DNV GL AS, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il regime, atto a garantire il rispetto delle disposizioni applicabili della convenzione, delle navi di stazza lorda inferiore alle 400 GT, è rinviato ad ulteriori atti e provvedimenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2021

Il direttore generale
per il mare e le coste
ITALIANO

Il direttore generale
per la vigilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne
DI MATTEO
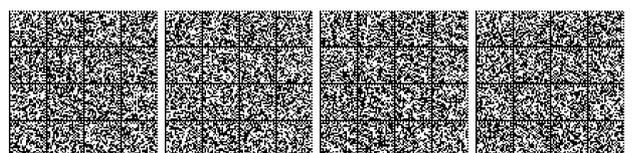
ALLEGATO

DNV·GL

Ministero dell ' Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Segreteria della
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare
Div. III - Difesa del mare
Sez. 6 - Attuazione nazionale convenzioni e regolazioni internazionali ed europee
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Italy

DNV GL - Maritime
Brooktorkai 18
20457 Hamburg
Telefon +49 40 36149-0
Fax +49 40 36149-200
headoffice@dnvgl.com
www.dnvgl.com

Date:	Our reference:	Your reference:
2020-03-30	IRILAV	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0026889/MATTM_ del 16/04/2020

AGREEMENT FOR THE DELEGATION OF STATUTORY CERTIFICATION SERVICES FOR ITALIAN FLAG SHIPS BETWEEN THE MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, LAND AND SEA PROTECTION, THE MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE RECOGNIZED ORGANIZATION DNV GL AS (Ballast Water Management agreement)

Dear Sir or Madam,

Enclosed please find one signed copy of our agreement governing the delegation of statutory certification and services for ships registered in Italy (Ballast Water Management agreement). We kindly ask your good Administration to note that due to the current and unfortunate situation caused by the COVID-19 pandemic the signing of this agreement could not be made by our DNV GL Group President and CEO Remi Eriksen. Instead, the agreement has been signed by Geir Dugstad in his role as DNV GL Technical Director Maritime, having been duly authorized to sign this agreement.

We would like to take the opportunity to thank your esteemed administration for the trust you put in our society.

In case of any questions please contact the DNV GL local office in Italy (Flag.Italy@dnvgl.com) or send an e-mail to regulatory-flag-state-group@dnvgl.com.

Sincerely
for DNV GL AS
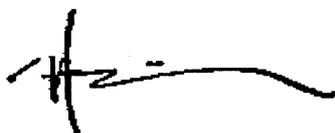
Georgios Kasimatis
Director Regulatory Affairs

DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com
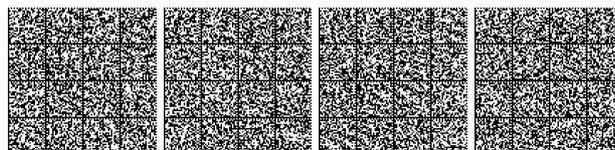
ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI (CONVENZIONE BALLAST WATER)

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ORGANISMO RICONOSCIUTO DNV GL AS

Premessa

1. Il presente Accordo viene stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente ed è stato predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307, in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO e relativi allegati:

A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni», come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);

A.789(19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione»;

A.1070(28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;

Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2. Il presente Accordo è valido tra l'Organismo riconosciuto DNV GL AS, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Stipulano il presente Accordo:

per conto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare;

per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'arch. Mauro Coletta, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di direttore della Direzione generale per la vigilanza delle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo, e per vie d'acqua interne;

per conto dell'Organismo riconosciuto DNV GL AS, il dott. Remi Eriksen, il quale agisce in qualità di DNV GL's *President and Chief Executive Officer*.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di seguito sono indicati per brevità «Amministrazione» mentre la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi fatta a Londra nel 2004 di seguito è denominata per brevità «Convenzione».

4. Il DNV GL AS è Organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

5. Il DNV GL AS è stato già autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'art. 1, lettera *a)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.

6. Al DNV GL AS sono stati già affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'art. 1, lettera *b)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.

7. Il presente Accordo è composto da 14 articoli e da un Allegato, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Articolo 1.
Finalità dell'Accordo

1.1. La finalità del presente Accordo è quella di autorizzare il DNV GL AS allo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché in seguito alla ratifica, al rilascio stesso per conto dell'Amministrazione delle certificazioni delle navi registrate in Italia, previste dalla Convenzione.

1.2. Fino alla ratifica della Convenzione il DNV GL AS è autorizzato a rilasciare un attestato di conformità.

1.3. Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta autorizzazione concessa al DNV GL AS.

Articolo 2.
Condizioni generali

2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione al DNV GL AS comprendono le seguenti attività per le navi che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione con stazza lorda pari o superiore a 400 GT:

a) l'ispezione e controllo delle navi, registrate in Italia e classificate con il DNV GL AS, al fine di verificarne la conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente ai successivi emendamenti, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO);

b) l'esecuzione delle visite a bordo delle navi di cui alla precedente lettera *a)*, il rilascio e il rinnovo del certificato denominato «*International Ballast Water Management Certificate*», in conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti;

c) l'esecuzione delle visite intermedie, annuali ed addizionali a bordo delle navi come sopra definite alla lettera *a)* e il rilascio, per conto dell'Amministrazione, del relativo certificato «*International Ballast Water Management Certificate*»;

d) la verifica e l'approvazione dei piani e manuali per la gestione dell'acqua di zavorra in conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti;

e) la richiesta alla nave ispezionata di conformarsi ai requisiti della Convenzione e di applicare le opportune misure correttive qualora la gestione dell'acqua di zavorra non sia ad essi conforme.

2.2 I compiti autorizzati comprendono anche la validazione di piani, manuali, disegni, etc., in conformità alla Convenzione e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonché eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio della certificazione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attività complementari, il DNV GL AS dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 dell'Allegato 1 del presente Accordo.

2.3 Il DNV GL AS nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate nonché a effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, o nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a riferire all'Amministrazione.

2.4 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in Italia e in classe con il DNV GL AS, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarirne
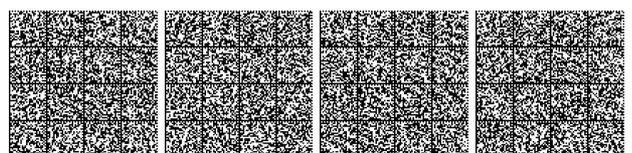
la natura, anche con riferimento ad eventuali responsabilità dell'organismo stesso, ferme restando le attività previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164.

2.5 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal DNV GL AS sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il DNV GL AS operi in conformità con quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con le seguenti Risoluzioni dell'International maritime organization (IMO) e con i relativi emendamenti:

A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni»;

A.789(19) «Specificazione sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione»;

A.1070(28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;

Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2.6 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza del DNV GL AS, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra quelle previste dal presente Accordo, finalizzate ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, è valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. Tali autorizzazioni all'organismo saranno introdotte mediante un atto integrativo del presente Accordo.

2.7 Il DNV GL AS si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

2.8 Il DNV GL AS ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Articolo 3.
Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1 Il DNV GL AS riconosce che l'interpretazione della Convenzione, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzione dei requisiti richiesti da detta Convenzione sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione ove necessario.

3.2 Nel caso in cui taluni dei requisiti della Convenzione non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del DNV GL AS, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza e alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

Articolo 4.
Informazioni e contatti

4.1 Il DNV GL AS riferisce all'Amministrazione le informazioni relative ai compiti autorizzati secondo le specifiche, le modalità e la frequenza riportate nell'Allegato 1 del presente Accordo.

4.2 I punti di contatto dell'Amministrazione, cui il DNV GL AS è tenuto a riferire le informazioni del punto 4.1, sono comunicati tempestivamente dall'Amministrazione all'indirizzo di posta certificata del DNV GL AS.

4.3 Per le navi registrate in Italia e classificate con il DNV GL AS, l'Organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Allegato 1.

4.4 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del DNV GL AS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

4.5 Il DNV GL AS invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.

4.6 L'Amministrazione fornisce al DNV GL AS tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

4.7 Il DNV GL AS si impegna a sottoporre all'Amministrazione, redatti in lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i modelli di rapporto relativi ai servizi di certificazione svolti dall'Organismo nell'ambito della Convenzione, nonché a trasmettere tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni.

4.8 Il DNV GL AS dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e specificati nell'Allegato 1 del presente Accordo al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'Amministrazione all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Accordo.

4.9 L'Amministrazione e il DNV GL AS riconoscono l'importanza della collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e di mantenere un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, il DNV GL AS, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet del DNV GL AS, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa registrazione. Il DNV GL AS tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.

4.10 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il DNV GL AS nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega dei compiti di certificazione statutaria.

Articolo 5.
Monitoraggio e verifiche

5.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni due anni che i compiti di cui punto 2.1 del presente Accordo delegati al DNV GL AS siano svolti con propria soddisfazione, sulla base dei dati prodotti nell'ambito di ispezioni e monitoraggi.

5.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare in occasione delle stesse.

5.3 La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non può essere superiore a due anni.

5.4 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad ulteriori verifiche che riterrà opportune dando al DNV GL AS un mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'Organismo stesso.

5.5 Un rapporto biennale sulle verifiche compiute sarà comunicato al DNV GL AS che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto.

5.6 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del DNV GL AS, ne terrà debito conto per la valutazione dei compiti svolti in virtù del presente Accordo.

5.7 Nel corso delle verifiche, il DNV GL AS si impegna a sottoporre agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

5.8 Nel corso delle verifiche, il DNV GL AS Si impegna a garantire agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'Organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'Organismo.

5.9 Ai fini del monitoraggio, l'Amministrazione si avvale della collaborazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo specifiche procedure.

5.10 Le spese relative al monitoraggio e alle verifiche sono a carico del DNV GL AS sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.

Articolo 6.
Compensi per i servizi di certificazione

6.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria e le attività previste dalla Convenzione svolti dal DNV GL AS per conto dell'Amministrazione, sono addebitati dall'Organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

6.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il DNV GL AS e i soggetti richiedenti.

Articolo 7.
Obblighi di riservatezza

7.1 Per quanto riguarda le attività previste dal presente Accordo, sia il DNV GL AS che l'Amministrazione sono vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi.

7.2 Il DNV GL AS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi autorizzati, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario all'Organismo per svolgere i compiti di certificazione in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da convenzioni internazionali.

7.3 Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal DNV GL AS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione europea, agli altri Stati membri, nonché gli obblighi di legge o derivanti da convenzioni internazionali.

Articolo 8.
Ispettori

8.1 Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione oggetto del presente Accordo, il DNV GL AS si impegna a farli svolgere ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze del DNV GL AS stesso mediante un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilità di svolgere attività che configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi.

8.2 L'Amministrazione può consentire, valutando caso per caso le motivazioni, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi riconosciuti a livello comunitario, con i quali il DNV GL AS stesso abbia preso accordi.

8.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del DNV GL AS sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Articolo 9.
Responsabilità

9.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del DNV GL AS, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del DNV GL AS nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

9.2 Il DNV GL AS si impegna a disporre, entro trenta giorni dalla decorrenza del presente Accordo, di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 9.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo.

9.3 Il DNV GL AS trasmette all'Amministrazione copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma.

Articolo 10.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

10.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, qualora ritenga che il DNV GL AS non possa più essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati dal presente Accordo, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza, l'autorizzazione previa contestazione al DNV GL AS dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

10.2 La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

10.3 Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, perché ritiene che il DNV GL AS non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali il DNV GL AS dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente Il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione.

10.4 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui ai punti 5 e 6 della Premessa al presente Accordo.

Articolo 11.
Spese

11.1 I costi per le procedure di autorizzazione, per il monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il rilascio del certificato, sono a carico del DNV GL AS.

11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico del DNV GL AS le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'art. 5 del presente Accordo.

11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di cui ai precedenti commi 11.1 e 11.2, entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 12.
Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo

12.1 Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati non vengano svolti dal DNV GL AS con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di
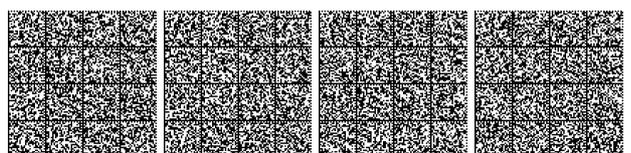
stipula. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al DNV GL AS dei compiti previsti all'art. 2 del presente Accordo in base alle esigenze della propria flotta.

12.2 Ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno dodici mesi.

12.3 Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza del DNV GL AS, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'Accordo vigente.

Articolo 13.
Interpretazione dell'Accordo

13.1 Il presente Accordo viene interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Articolo 14.
Foro competente

14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti sarà decisa dal Foro di Roma.

14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

per l'Amministrazione presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma e presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma;

per il DNV GL AS presso la propria rappresentanza in Italia denominata DNV GL Italy S.r.l. - in Genova (GE) - calata Molo Vecchio n. 15 - C.A.P. 16128 - Magazzini del Cotone - Modulo 5.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 16 aprile 2020

p. *il Ministero dell'ambiente*
e della tutela del territorio e del mare
Il direttore generale
della Direzione generale per la protezione
della natura e del mare
GIARRATANO

p. *il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
Il direttore generale
della Direzione generale per la vigilanza
sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
COLETTA

p. il DNV GL AS: ERIKSEN

ALLEGATO *1*

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI (CONVENZIONE BALLAST WATER)

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ORGANISMO RICONOSCIUTO DNV GL AS

1. Obblighi di informazione e rapporti del DNV GL AS con l'Amministrazione

1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal DNV GL AS per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega di cui all'art. 2 dell'Accordo, sono i seguenti:

1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, copia del rapporto di ispezione;

1.1.2 informare semestralmente l'Amministrazione sulle deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

1.1.3 garantire all'Amministrazione, su richiesta, l'accesso a tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e propedeutici al rilascio e al rinnovo dei certificati;

1.1.4 fornire all'Amministrazione, entro novanta giorni dalla stipula del presente Accordo, l'elenco di piani, manuali, disegni, etc., correlati al rilascio delle certificazioni di cui di cui al punto 2.1 del presente Accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attività da svolgere;

1.1.5 fornire all'Amministrazione tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti;

1.1.6 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente Accordo e che prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del DNV GL AS;

1.1.7 fornire eventuali ulteriori informazioni all'Amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia del DNV GL AS;

1.1.8 fornire all'Amministrazione i modelli e le *check list* sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti dal presente Accordo;

1.1.9 mettere a disposizione dell'Amministrazione un collegamento telematico attivo h 24 con il DNV GL AS, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta ai sensi del presente Accordo. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo.

1.2 Il DNV GL AS adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1, secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dell'Amministrazione stessa.

1.3 Il DNV GL AS informa l'Amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze ed irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati, ai requisiti applicabili della Convenzione e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'Organismo, quest'ultimo

consulterà immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati dandone informazione all'Autorità dello Stato del porto.

1.4 Il DNV GL AS informa per iscritto gli armatori:

immediatamente in caso di certificati scaduti;

senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.

1.5 Se eventuali irregolarità non sono state rettificate entro un mese, il DNV GL AS informerà l'Amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'Organismo stesso.

1.6 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/vidimazione della certificazione.

1.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il DNV GL AS ne informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'Organismo stesso si accerterà che il comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

22A00239

DECRETO 14 maggio 2021.

Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia di cui alla convenzione Ballast Water stipulato in data 2 marzo 2020 con Lloyd's Register Group LTD.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MARE E LE COSTE
DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi (*International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments*), adottata a Londra il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione BWM»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Visto il decreto interdirettoriale 16 giugno 2010, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 marzo 2012 «Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento dell'acqua di zavorra prodotti da aziende italiane»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli uffici di diretta collaborazione.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» che tra le altre cose ha costituito la Direzione generale per il mare e le coste (DG *MAC)*;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che istituisce il nuovo Ministero della transizione ecologica, assegnando a un'unica cabina di regia le competenze in materia di energia e ambiente e rinomina il Ministero delle infrastrutture e trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Viste le linee guida dell'*International Maritime Organization* (IMO) per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per la gestione delle acque di zavorra «*Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans* (G4)» adottate con la risoluzione MEPC.127(53) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Viste le linee guida dell'*International Maritime Organization* (IMO) sulla valutazione del Rischio «*Guidelines for risk assessment under regulation A-4 of the BWM Convention* (G7)» adottate con la risoluzione MEPC.162(56);

Viste le linee guida dell'*International Maritime Organization* (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «*Guidelines for approval of ballast water management systems* – (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.174(58);

Viste le linee guida dell'*International Maritime Organization* (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «*2016 Guidelines for approval of ballast water management systems* – (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.279(70);

Viste le linee guida dell'*International Maritime Organization* (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive, «*Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances* – (G9)» adottate con la risoluzione MEPC.169(57);

Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «*Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf of the Administration*»;

Visto il codice per l'approvazione dei sistemi di trattamento delle acque di zavorra adottato il 13 aprile 2018 con la risoluzione MEPC.300(72)»;
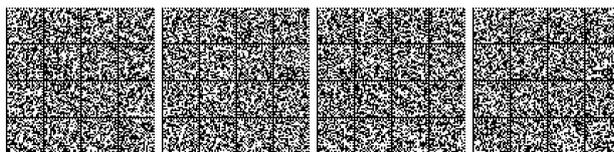
Vista la nota del 27 luglio 2017 e la successiva comunicazione pervenuta per posta elettronica certificata in data 31 ottobre 2018, con la quale il Lloyd's Register manifestava l'interesse a svolgere i compiti di certificazione statutaria relativi alla Convenzione BWM;

Considerato che il Lloyd's Register è organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;

Considerato che il Lloyd's Register, già autorizzato e affidato, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo;

Considerato che il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'ambito delle proprie competenze, assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente;

Ritenuto necessario da parte dell'amministrazione, nelle more della conclusione dell'*iter* di ratifica da parte dell'Italia, definire e delegare agli Organismi autorizzati e affidati interessati, alcune attività previste nell'ambito di applicazione della Convenzione BWM stessa, al fine di consentire nei tempi necessari le attività propedeutiche e gli adeguamenti tecnici sostanziali dell'armamento navale nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il Lloyd's Register, dalla data della ratifica della Convenzione BWM, è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché al rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi di controllo e gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti, applicati alle navi con stazza lorda pari o superiore a 400 GT, in attuazione e in conformità con la Convenzione. Fino alla ratifica della Convenzione BWM il Lloyd's Register è autorizzato a rilasciare attestati di conformità.

Art. 2.

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei compiti di certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate nell'accordo, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e l'organismo Lloyd's Register, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il regime, atto a garantire il rispetto delle disposizioni applicabili della Convenzione BWM, delle navi di stazza lorda inferiore alle 400 GT, è rinviato ad ulteriori atti e provvedimenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2021

Il direttore generale per il mare e le coste
ZAGHI

Il direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne
DI MATTEO

ALLEGATO

ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI (CONVENZIONE BALLAST WATER)

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ORGANISMO RICONOSCIUTO LLOYD'S REGISTER GROUP LTD (LR LTD)

Premessa.

1. Il presente Accordo viene stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente ed è stato predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307, in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO e relativi allegati:

A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle amministrazioni», come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);

A.789(19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione»;

A.1070(28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;

codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2. Il presente Accordo è valido tra l'Organismo riconosciuto LR LTD, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Stipulano il presente Accordo:

per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il dott. Giuseppe Italiano, dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di direttore della Direzione generale per il mare e le coste;

per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'arch. Mauro Coletta, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di direttore della Direzione generale per la vigilanza delle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

per conto dell'Organismo riconosciuto Lloyd's Register Group LTD, il sig. Andrea Carrosio, il quale agisce in qualità di procuratore.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di seguito sono indicati per brevità «Amministrazione» mentre la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi fatta a Londra nel 2004 di seguito è denominata per brevità «Convenzione».

4. Il LR LTD è Organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

5. Il LR LTD è stato già autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio, per conto dell'amministrazione, dei certificati di cui all'art. 1, lettera *a)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.

6. Al LR LTD sono stati già affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'amministrazione, dei certificati di cui all'art. 1, lettera *b)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.

7. Il presente Accordo è composto da 14 articoli e da n. 1 Allegato, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Articolo 1.
Finalità dell'Accordo

1.1. La finalità del presente Accordo è quella di autorizzare il LR LTD allo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché in seguito alla ratifica, al rilascio stesso per conto dell'amministrazione delle certificazioni delle navi registrate in Italia, previste dalla Convenzione.

1.2. Fino alla ratifica della Convenzione il LR LTD è autorizzato a rilasciare un attestato di conformità.

1.3. Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta autorizzazione concessa al LR LTD.

Articolo 2.
Condizioni generali

2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione al LR LTD comprendono le seguenti attività per le navi che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione con stazza lorda pari o superiore a 400 GT:

a) l'ispezione e controllo delle navi, registrate in Italia e classificate con il LR LTD, al fine di verificarne la conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente ai successivi emendamenti, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'*International Maritime Organization* (IMO);

b) l'esecuzione delle visite a bordo delle navi di cui alla precedente lettera *a)*, il rilascio e il rinnovo del certificato denominato «*International Ballast Water Management Certificate*», in conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'*International Maritime Organization* (IMO) e ai successivi emendamenti;

c) l'esecuzione delle visite intermedie, annuali ed addizionali a bordo delle navi come sopra definite alla lettera *a)* e il rilascio, per conto dell'amministrazione, del relativo certificato «*International Ballast Water Management Certificate*»;

d) la verifica e l'approvazione dei piani e manuali per la gestione dell'acqua di zavorra in conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'*International Maritime Organization* (IMO) e ai successivi emendamenti;

e) la richiesta alla nave ispezionata di conformarsi ai requisiti della Convenzione e di applicare le opportune misure correttive qualora la gestione dell'acqua di zavorra non sia ad essi conforme.

2.2 I compiti autorizzati comprendono anche la validazione di piani, manuali, disegni, etc., in conformità alla Convenzione e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonché eventuali istruzioni aggiuntive dell'amministrazione competente, correlati al rilascio della certificazione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attività complementari, il LR LTD dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 Allegato 1 del presente Accordo.

2.3 Il LR LTD nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli Ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate nonché a effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 o nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a riferire all'amministrazione.

2.4 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in Italia e in classe con il LR LTD, sia fermata in un porto estero, l'amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarirne la natura, anche con riferimento ad eventuali responsabilità dell'organismo stesso, ferme restando le attività previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164.

2.5 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal LR LTD sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'amministrazione, a condizione che il LR LTD operi in conformità con quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con le seguenti Risoluzioni dell'*International Maritime Organization* (IMO) e con i relativi emendamenti:

A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle amministrazioni»;

A.789(19) «Specificazione sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione»;

A.1070(28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;

codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2.6 La concessione da parte dell'amministrazione, su istanza del LR LTD, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra quelle previste dal presente Accordo, finalizzate ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, è valutata da parte dell'amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. Tali autorizzazioni all'organismo saranno introdotte mediante un atto integrativo del presente Accordo.

2.7 Il LR LTD si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

2.8 Il LR LTD ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Articolo 3.
Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1 Il LR LTD riconosce che l'interpretazione della Convenzione, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzione dei requisiti richiesti da detta Convenzione sono prerogativa dell'amministrazione e collabora alla loro definizione ove necessario.

3.2 Nel caso in cui taluni dei requisiti della Convenzione non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del LR LTD, informandone tempestivamente l'amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza e alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

Articolo 4.
Informazioni e contatti

4.1 Il LR LTD riferisce all'amministrazione le informazioni relative ai compiti autorizzati secondo le specifiche, le modalità e la frequenza riportate nell'Allegato 1 del presente Accordo.

4.2 I punti di contatto dell'amministrazione, cui il LR LTD è tenuto a riferire le informazioni del punto 4.1, sono comunicati tempestivamente dall'amministrazione all'indirizzo di posta certificata del LR LTD.

4.3 Per le navi registrate in Italia e classificate con il LR LTD, l'Organismo garantisce all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a
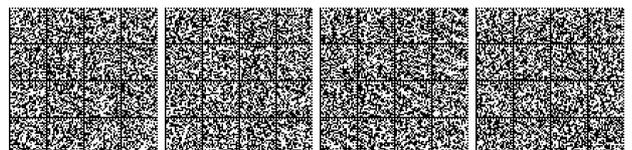
tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Allegato 1.

4.4 Per le navi non registrate in Italia, l'amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del LR LTD riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

4.5 Il LR LTD invia con frequenza annuale all'amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.

4.6 L'Amministrazione fornisce al LR LTD tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

4.7 Il LR LTD si impegna a sottoporre all'amministrazione, redatti in lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i modelli di rapporto relativi ai servizi di certificazione svolti dall'Organismo nell'ambito della Convenzione, nonché a trasmettere tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni.

4.8 Il LR LTD dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e specificati nell'Allegato 1 del presente Accordo al fine di consentire all'amministrazione di verificare che i servizi statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'amministrazione all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Accordo.

4.9 L'amministrazione e il LR LTD riconoscono l'importanza della collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e di mantenere un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, il LR LTD, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet del LR LTD , con l'invito, valido per un mese, per l'amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa registrazione. Il LR LTD tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'amministrazione.

4.10 Analogamente, l'amministrazione contatta quanto prima il LR LTD nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega dei compiti di certificazione statutaria.

Articolo 5.
Monitoraggio e verifiche

5.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni due anni che i compiti di cui punto 2.1 del presente Accordo delegati al LR LTD siano svolti con propria soddisfazione, sulla base dei dati prodotti nell'ambito di ispezioni e monitoraggi.

5.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare in occasione delle stesse.

5.3 La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non può essere superiore a due anni.

5.4 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad ulteriori verifiche che riterrà opportune dando al LR LTD un mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'Organismo stesso.

5.5 Un rapporto biennale sulle verifiche compiute sarà comunicato al LR LTD che farà conoscere le sue osservazioni all'amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto.

5.6 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del LR LTD, ne terrà debito conto per la valutazione dei compiti svolti in virtù del presente Accordo.

5.7 Nel corso delle verifiche, il LR LTD si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

5.8 Nel corso delle verifiche, il LR LTD si impegna a garantire agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'Organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'Organismo.

5.9 Ai fini del monitoraggio, l'amministrazione si avvale della collaborazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, secondo specifiche procedure.

5.10 Le spese relative al monitoraggio e alle verifiche sono a carico del LR LTD sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.

Articolo 6.
Compensi per i servizi di certificazione

6.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria e le attività previste dalla Convenzione svolti dal LR LTD per conto dell'Amministrazione, sono addebitati dall'Organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

6.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il LR LTD e i soggetti richiedenti.

Articolo 7.
Obblighi di riservatezza

7.1 Per quanto riguarda le attività previste dal presente Accordo, sia il LR LTD che l'Amministrazione sono vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi.

7.2 Il LR LTD, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'amministrazione in relazione ai servizi autorizzati, senza il consenso dell'amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario all'Organismo per svolgere i compiti di certificazione in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

7.3 Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo, l'amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal LR LTD in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione europea, agli altri Stati membri, nonché gli obblighi di legge o derivanti da convenzioni internazionali.

Articolo 8.
Ispettori

8.1 Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione oggetto del presente Accordo, il LR LTD si impegna a farli svolgere ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze del LR LTD stesso mediante un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilità di svolgere attività che configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi.

8.2 L'Amministrazione può consentire, valutando caso per caso le motivazioni, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi riconosciuti a livello comunitario, con i quali il LR LTD stesso abbia preso accordi.

8.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del LR LTD sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Articolo 9.
Responsabilità

9.1 Qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione

volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del LR LTD, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del LR LTD nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

9.2 Il LR LTD si impegna a disporre, entro trenta giorni dalla decorrenza del presente Accordo, di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 9.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo.

9.3 Il LR LTD trasmette all'amministrazione copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma.

Articolo 10.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

10.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, qualora ritenga che il LR LTD non possa più essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati dal presente Accordo, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza, l'autorizzazione previa contestazione al LR LTD dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

10.2 La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

10.3 Nel caso in cui l'amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, perché ritiene che il LR LTD non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali il LR LTD dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione.

10.4 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui ai punti 5 e 6 della Premessa al presente Accordo.

Articolo 11.
Spese

11.1 I costi per le procedure di autorizzazione, per il monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il rilascio del certificato, sono a carico del LR LTD.

11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico del LR LTD le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'art. 5 del presente Accordo.

11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di cui ai precedenti commi 11.1 e 11.2, entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 12.
Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo

12.1 Fatta salva la facoltà dell'amministrazione di sospendere l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati non vengano svolti dal LR LTD con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula. Trascorso tale periodo, l'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al LR LTD dei compiti previsti all'art. 2 del presente Accordo in base alle esigenze della propria flotta.

12.2 Ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno dodici mesi.

12.3 Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza del LR LTD, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'Accordo vigente.

Articolo 13.
Interpretazione dell'Accordo

13.1 Il presente Accordo viene interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Articolo 14.
Foro competente

14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti sarà decisa dal Foro di Roma.

14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

per l'amministrazione presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Via Cristoforo Colombo n. 44, 00147 Roma e presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma;

per il LR LTD presso la propria rappresentanza in Italia denominata Lloyd's Register Italia s.r.l. - in Genova (GE) - Via Sottoripa 1°/112 cap 16124.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 2 marzo 2020

p. *Il Ministero dell'ambiente*
e della tutela del territorio e del mare
Il direttore generale
della Direzione generale per il mare e le coste
ITALIANO

p. *Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
Il direttore generale
della Direzione generale per la vigilanza
sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
COLETTA

p. *Il LR LTD:* CARROSIO
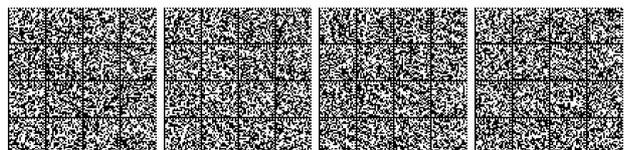
ALLEGATO *1*

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI (CONVENZIONE BALLAST WATER)

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ORGANISMO RICONOSCIUTO LR LTD

1. Obblighi di informazione e rapporti del LR LTD con l'amministrazione.

1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal LR LTD per conto dell'amministrazione, a seguito della delega di cui all'art. 2 dell'Accordo, sono i seguenti:

1.1.1 trasmettere all'amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, copia del rapporto di ispezione;

1.1.2 informare semestralmente l'amministrazione sulle deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

1.1.3 garantire all'amministrazione, su richiesta, l'accesso a tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e propedeutici al rilascio e al rinnovo dei certificati;

1.1.4 fornire all'amministrazione, entro novanta giorni dalla stipula del presente Accordo, l'elenco di piani, manuali, disegni, etc., correlati al rilascio delle certificazioni di cui di cui al punto 2.1 del presente Accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attività da svolgere;

1.1.5 fornire all'amministrazione tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti;

1.1.6 fornire semestralmente all'amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente Accordo e che prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del LR LTD;

1.1.7 fornire eventuali ulteriori informazioni all'amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia del LR LTD;

1.1.8 fornire all'amministrazione i modelli e le *check list* sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti dal presente Accordo;

1.1.9 mettere a disposizione dell'amministrazione un collegamento telematico attivo h 24 con il LR LTD, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta ai sensi del presente Accordo. l'amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo.

1.2 Il LR LTD adempie, nei confronti dell'amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1, secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'amministrazione stessa.

1.3 Il LR LTD informa l'amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze ed irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati, ai requisiti applicabili della Convenzione e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'Organismo, quest'ultimo consulterà immediatamente l'amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati dandone informazione all'Autorità dello Stato del porto.

1.4 Il LR LTD informa per iscritto gli armatori:

immediatamente in caso di certificati scaduti;

senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.

1.5 Se eventuali irregolarità non sono state rettificate entro un mese, il LR LTD informerà l'amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'Organismo stesso.

1.6 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/vidimazione della certificazione.

1.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il LR LTD ne informa l'amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'Organismo stesso si accerterà che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

22A00238

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 dicembre 2021.

Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. - Gestione automa del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. Anno 2022.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68;

Visto l'art. 303 del predetto codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al fondo caccia;

Visto l'articolo 1, comma 28, lett. *c)*, della legge 4 agosto 2017, n. 124 che, nel novellare il citato articolo 303 del codice, prevede che la misura del contributo sia elevata, nel limite massimo, al 15% del premio imponibile;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nell'esercizio 2020, trasmesso dall'amministratore delegato della CONSAP, con nota n. 179776/21 del 21 ottobre 2021, nel quale, pur registrandosi un avanzo di bilancio che diminuisce il *deficit* patrimoniale, si rappresenta l'opportunità di disporre,
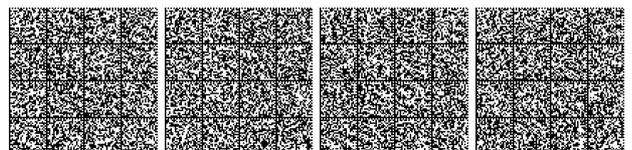
per l'anno 2022, l'innalzamento dell'aliquota contributiva in favore del fondo nella misura massima del 15%, al fine di consentire la ristrutturazione del fondo, nonché di rimborsare con maggiore celerità i debiti pendenti alle imprese designate;

Ritenuto necessario, alla luce dei risultati di bilancio ed al fine di consentire la ristrutturazione economico patrimoniale del fondo attraverso la graduale articolazione temporale dell'aliquota contributiva, confermare, per il 2022, l'aliquota contributiva nella misura del 10%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Visto il provvedimento n. 115 del 3 dicembre 2021 dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2022;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare, per il 2022, l'aliquota contributiva del 10%, secondo principi di gradualità e sostenibilità;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2022, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia è determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2022, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2022 determinato applicando l'aliquota del 10% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2022, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

22A00321

DECRETO 28 dicembre 2021.

Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. - Gestione automa del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Anno 2022.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68;

Visto l'art. 285 del predetto codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo nell'esercizio 2020, trasmesso dall'Amministratore Delegato della CONSAP, con nota n. 0179772/21 del 21 ottobre 2021, nel quale, registrandosi un avanzo di bilancio che diminuisce il *deficit* patrimoniale, si rappresenta l'opportunità di confermare, per il 2022, l'aliquota contributiva nella stessa misura prevista per il 2021, pari al 2,5%, a fronte degli effetti di efficientamento realizzati a seguito dell'attuazione del piano di interventi operativi avviato da CONSAP;

Ritenuto necessario, alla luce degli altri processi correttivi e di miglioramento avviati da CONSAP e previsti nel citato piano degli interventi operativi, bilanciare la prospettata esigenza di riequilibrare l'andamento economico patrimoniale del fondo attraverso la graduazione delle iniziative proposte, con il contenimento dei premi di polizza pagati per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il provvedimento n. 115 del 3 dicembre 2021, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2022;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare, per il 2022, l'aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;
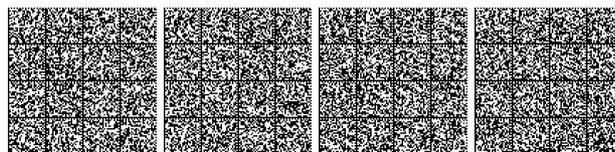
Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare, per l'anno 2022, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2022, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2022 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2022, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

22A00322

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 828).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c)*, del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli -Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e il territorio del Comune di Venezia», con la quale il commissario delegato nominato con la citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 è stato autorizzato ad

utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà dell'Unione europea già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 5.176.824,00, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)* del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di emergenza in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Puglia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Puglia è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati, nonché per la relativa rimodulazione in corso di elaborazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 807/2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente della Sezione protezione civile della Regione Puglia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza, ovvero della rimodulazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico, comprensiva della rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Puglia, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, che viene al medesimo intestata fino al 14 novembre 2022. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono esser inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze

nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

13. Relativamente alle risorse finanziarie provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui è stato autorizzato l'utilizzo con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, restano, altresì, ferme le regole di rendicontazione stabilite dalla Commissione europea.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00233

ORDINANZA 4 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 829).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c)*, del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e il territorio del Comune di Venezia», con la quale il commissario delegato nominato con la citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 è stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà dell'Unione europea già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 28.500.305,00, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)* del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di emergenza in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati, nonché per la relativa rimodulazione in corso di elaborazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 807/2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del settore infrastrutture e pronto intervento della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza, ovvero della rimodulazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico, comprensiva della rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Piemonte, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, che viene al medesimo intestata fino al 14 novembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono esser inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

13. Relativamente alle risorse finanziarie provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui è stato autorizzato l'utilizzo con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, restano, altresì, ferme le regole di rendicontazione stabilite dalla Commissione europea.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00234

ORDINANZA 4 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 830).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c)*, del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e il territorio del Comune di Venezia», con la quale il commissario delegato nominato con la citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 è stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà dell'Unione europea già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 10.920.830,00, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)* del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di emergenza in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;
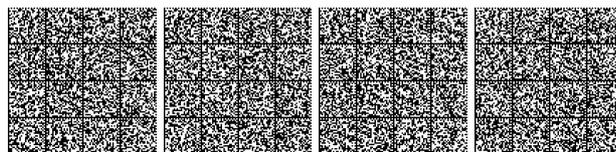
Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Campania è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati, nonché per la relativa rimodulazione in corso di elaborazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 807/2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore della protezione civile della Regione Campania è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza, ovvero della rimodulazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico, comprensiva della rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Campania, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, che viene al medesimo intestata fino al 14 novembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono esser inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

13. Relativamente alle risorse finanziarie provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui è stato autorizzato l'utilizzo con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, restano, altresì, ferme le regole di rendicontazione stabilite dalla Commissione europea.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00235

ORDINANZA 4 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, hanno colpito il territorio della Regione Liguria. (Ordinanza n. 831).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria, nonché le delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2021 e del 23 settembre 2021 che hanno disposto la proroga dello stato di emergenza per un lasso temporale di complessivi dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 647 del 9 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c)*, del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e il territorio del Comune di Venezia», con la quale il Commissario delegato nominato con le citate
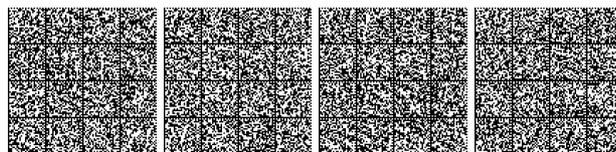
ordinanze n. 621 del 12 dicembre 2019 e n. 622 del 17 dicembre 2019 è stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà dell'Unione europea già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 23.753.786,00, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)* del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di emergenza in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Liguria è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, n. 622 del 17 dicembre 2019, n. 647 del 9 marzo 2020, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Liguria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019 come integrati ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 e del comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 647 del 9 marzo 2020, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza, ovvero della rimodulazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro quarantacinque giorni dal termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 citata in premessa, il Commissario delegato di cui alle citate ordinanze n. 621 del 12 dicembre 2019, n. 622 del 17 dicembre 2019 e n. 647 del 9 marzo 2020 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico, comprensiva della rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Liguria, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, che viene al medesimo intestata fino al 14 novembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono esser inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla

contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

13. Relativamente alle risorse finanziarie provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui è stato autorizzato l'utilizzo con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, restano, altresì, ferme le regole di rendicontazione stabilite dalla Commissione europea.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00236

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Benerva»

Estratto determina IP n. 222 dell'8 marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BENERVA 300 mg *comprimidos recubiertos con pelicula* 20 *comprimidos* dalla Spagna con numero di autorizzazione 34041 e codice nazionale: 654789, intestato alla società Teofarma S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi n. 8 - Valle Salimbene (Pavia) - I-27010 - Italia e prodotto da Delpharm Evreux - 5, Rue Du Guesclin - Evreux Cedex - 27000 - Francia, Teofarma, S.r.l., via Fratelli Cervi n. 8 - Valle Salimbene (Pavia) - I-27010 - Italia e da Delpharm Gaillard - Rue De L'Industrie 33 - Gaillard - 74240 - Francia con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Benerva» - «300 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse - codice A.I.C. n. 049232010 (in base 10) 1GYG4B (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: tiamina cloridrato (vitamina B1) 300 mg;

eccipienti: talco, povidone K90, magnesio stearato, acido metacrilico - etile acrilato copolimero (1:1) (dispersione 30%), macrogol 6000, carmellosa sodica, acqua depurata.

Come conservare «Benerva»: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Benerva» - «300 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse - codice A.I.C. n. 049232010 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Benerva» - «300 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse - codice A.I.C. n. 049232010.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00175
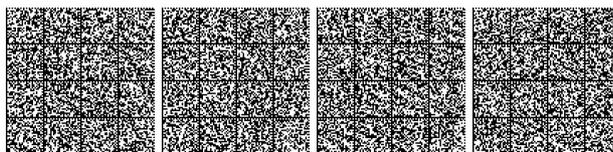
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metocal».

Con la determina n. aRM - 242/2021 - 20 del 30 dicembre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Meda Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: METOCAL.

Confezione: 029472014.

Descrizione: 60 CPR masticabili 1250 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A00176

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isosorbide Mononitrato Mylan Generics».

Con la determina n. aRM - 243/2021 - 2322 del 30 dicembre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO MYLAN GENERICS.

Confezione: 036258034.

Descrizione: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Confezione: 036258022.

Descrizione: «40 mg compresse» 30 compresse.

Confezione: 036258010.

Descrizione: «20 mg compresse» 50 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A00177

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore»

Estratto determina IP n. 1199 del 16 dicembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN JUNIOR FIEBER *und Schmerzsaft Orange* 40 mg/ml *suspension zum einnehmen* 100 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 76551.00.00, intestato alla società Reckitt Benckiser Deutschland GMBH Darwinstrasse 2-4 69115 Heidelberg e prodotto da RB NL Brands B.V. (BS 1) Wtc Schipol Airport, Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol - NL, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 044658045 (in base 10) 1BLVCX (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 40 mg;

eccipienti: acido citrico monoidrato, citrato di sodio, cloruro di sodio, saccarina sodica, polisorbato 80, bromuro di domifene, soluzione di maltitolo, glicerolo, gomma di xantan, aroma di arancia (contiene amido di frumento), acqua depurata.

Come conservare «Nurofen Febbre e Dolore»: non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Nurofen Febbre e Dolore» - «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C. n. 044658045 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Nurofen Febbre e Dolore» - «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C. n. 044658045.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

I lotti rilasciati dall'officina Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited con sede in Dansom Lane HU8 7DS HULL sita in UK entro il 31 dicembre 2020, e già idonei ad essere immessi sul mercato europeo, potranno essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00178

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Tillomed».

Estratto determina n. 1618/2021 del 27 dicembre 2021

Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL TILLOMED.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l.

Confezioni:

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 047079013 (in base 10);

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 047079025 (in base 10);

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 047079037 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
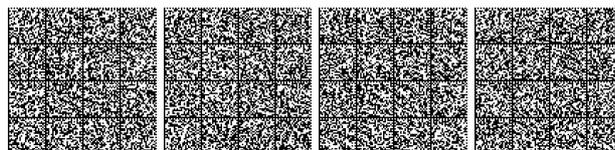
Validità prodotto integro: tre anni.

Flacone in HDPE dopo la prima apertura: trenta giorni.

Composizione:

principio attivo: emtricitabina e tenofovir disoproxil.

Ogni compressa rivestita con film contiene 200 mg di emtricitabina e 245 mg di tenofovir disoproxil (equivalente a 300 mg di tenofovir disoproxil fumarato o 136 mg di tenofovir).

eccipienti:

nucleo della compressa: croscarmellosa sodica, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, amido in forma pregelatinizzata (amido di mais);

film di rivestimento: Opadry AMB bianco 80W68912 composto da: lecitina (soia) (E322), alcol polivinilico parzialmente idrolizzato (E1203), biossido di titanio (E171), talco, gomma di xantano (E415).

Officine di produzione:

produttori del principio attivo:

Emtricitabina:

Laurus Labs Limited - Plot No. 18 & 21, Jawaharlal Nehru, Pharma City, Parawada, Viskhapatnam – 531 021 - Andhra Pradesh, India;

Tenofovir disoproxil:

Hetero Labs Limited, Unit-IX, Plot No. 2, Hetero Infrastructure SEZ Ltd., N. Narasapuram (Village), Nakkapalli (Mandal), Visakhapatnam District – 531081, Andhra Pradesh, India.

Rilascio dei lotti: MIAS Pharma Limited, Suite 2, Stafford House, Strand Road, Portmarnock, Co. Dublin, Irlanda.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'infezione da HIV-1:

«Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Tillomed» è indicato nella terapia antiretrovirale di associazione per il trattamento di adulti con infezione da HIV-1.

«Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Tillomed» è inoltre indicato per il trattamento di adolescenti con infezione da HIV-1 con resistenza agli NRTI o tossicità che precludono l'utilizzo di agenti di prima linea.

Profilassi pre-esposizione (PrEP):

«Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Tillomed» è indicato in associazione con pratiche sessuali sicure per la profilassi pre-esposizione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 sessualmente trasmessa in adulti e adolescenti ad alto rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 047079013 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 40,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 66,48.

Confezione: «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE – A.I.C. n. 047079037 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 40,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 66,48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Tillomed» (emtricitabina e tenofovir disoproxil) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Tillomed» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00179

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daparox»

Estratto determina n. 1620/2021 del 27 dicembre 2021

Medicinale: DAPAROX 33 mg/ml gotas orales en solución Flacone da 20 ml dalla Spagna, con numero di autorizzazione 69917-CN 661172.2, intestato alla società Angelini Pharma España, S.L. C. Osi, 7 - 08034 Barcelona, Spagna e prodotto da Synthon BV - Microweg, 22, P.O.Box 7071 - Nijmegen - NL-6545 CM - Paises Bajos, Synthon Hispania, S.L. - c/ Castelló 1 - Sant Boi de Llobregat (Barcelona) - 08830 - España, Hormosan Pharma Gmbh - Hanauer Landstrabe 139-143 - Frankfurt am Main, Hesse - 60314 - Alemania, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l.

Confezione: «Daparox» «33,1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro ambrato da 20 ml – A.I.C. n. 049441013 (in base 10) 1H4U7P (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Composizione:

principio attivo: paroxetina;
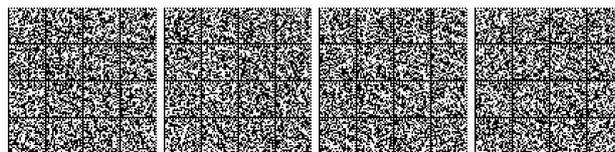
eccipienti: saccarina sodica (E954), acesulfame-potassico (E950),aroma menta (olio essenziale di menta, mentolo, eucaliptolo, etanolo, acqua), polisorbato 80 (E433), etanolo, glicole propilenico (E1520).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Falorni S.r.l. Via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Daparox» «33,1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro ambrato da 20 ml – A.I.C. n. 049441013 (in base 10) 1H4U7P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,78.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,09.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Daparox «33,1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro ambrato da 20 ml - A.I.C. n. 049441013 (in base 10) 1H4U7P (in base 32) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00180

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fingolimod Dr. Reddy's»

Estratto determina n.1621/2021 del 27 dicembre 2021

Medicinale: FINGOLIMOD DR. REDDY'S.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l.

Confezioni:

0,5 mg capsule rigide - 7 capsule in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 048593014 (in base 10);

0,5 mg capsule rigide - 7x1 capsule in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 048593077 (in base 10);

0,5 mg capsule rigide - 28 capsule in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 048593026 (in base 10);

0,5 mg capsule rigide - 2x28 capsule in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 048593040 (in base 10);

0,5 mg capsule rigide - 3x28 capsule in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 048593053 (in base 10);

0,5 mg capsule rigide - 42 capsule in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 048593038 (in base 10);

0,5 mg capsule rigide - 56 capsule in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 048593089 (in base 10);

0,5 mg capsule rigide - 98 capsule in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 048593065 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

Principio attivo: fingolimod (come cloridrato).

Eccipienti:

contenuto della capsula:

beta ciclodestrina;

stearato di magnesio.

involucro della capsula:

ossido di ferro giallo (E172);

biossido di titanio (E171);

gelatina;

sodio laurilsolfato

Inchiostro:

gommalacca;

ossido di ferro nero (E172);

idrossido di potassio.

Rilascio dei lotti:

betapharm Arzneimittel GmbH - Kobelweg 95,

Kriegshaber, Augsburg, Bavaria, 86156, Germania

Pharmadox Healthcare Limited

KW20A Kordin Industrial Estate, Paola, PLA 3000 Malta

Indicazioni terapeutiche: «Fingolimod Dr. Reddy's» è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di 10 anni di età e oltre:

pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia *disease modifying*

oppure:

pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 048593026 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Fingolimod Dr. Reddy's» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 (PHT Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fingolimod Dr. Reddy's» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-centri sclerosi multipla individuati dalle regioni (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00181

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brufen»

Estratto determina n. 1622/2021 del 27 dicembre 2021

Medicinale: BRUFEN FORTE 600 mg, comprimés pelliculés 60 comprimés pelliculés dal Belgio, con numero di autorizzazione BE128064, intestato alla società Mylan EPD bvba/sprl - Terhulpsesteenweg, 6° - B-1560 Hoeilaart - Belgio e prodotto da Famar A.V.E.» (site Anthoussa), 63 Ag. Dimitriou str, 17456 Alimos (Greece) and «Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom, 2900, (HU)», con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l.

Confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister - A.I.C. n. 042859037 (in base 10) 18VYJX (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa rivestita

Composizione:

principio attivo: ibuprofene;

Eccipienti:

cellulosa microcristallina,

croscarmellosa sodica,

lattosio monoidrato,

silice colloidale anidra,

sodio laurilsolfato,

magnesio stearato,

ipromellosa 6mPa.s,

ipromellosa 5mPa.s,

talco,

titanio Diossido (E171).

Nel foglio illustrativo ed etichette:

conservare a una temperatura inferiore a 25°C;

conservare nella confezione originale.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l.

via Biasini, 26

26015 Soresina (Cr)

S.C.F. S.r.l.

via F. Barbarossa, 7

26824 Cavenago D'Adda (Lo).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Brufen» «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister - A.I.C. n. 049168026 (in base 10) 1GWHNU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,23.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,98.

Nota AIFA «66».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BRUFEN «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister A.I.C. n. 049168026 (in base 10) 1GWHNU (in base 32) è la seguente:medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00182

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fingolimod Tillomed»

Estratto determina n.1627/2021 del 27 dicembre 2021

Medicinale: FINGOLIMOD TILLOMED.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l.

Confezioni:

«0,5 mg capsule rigide» 7x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049299011 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049299023 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049299035 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 98x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049299047 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo:

fingolimod.

ogni capsula rigida contiene fingolimod cloridrato pari a 0,5 mg di fingolimod.

Eccipienti:

contenuto della capsula:

calcio idrogeno fosfato anidro;

magnesio stearato;

involucro della capsula;

gelatina;

titanio diossido (E171);

ferro ossido giallo (E172).

Inchiostro:

gomma Lacca (E904);

glicole propilenico (E1520);

ammoniaca soluzione, concentrata (E527);

potassio idrossido (solo per inchiostro);

ferro ossido nero (E172) (solo per inchiostro);

ossido di ferro giallo (E172) (solo per inchiostro giallo).

Rilascio dei lotti:

MIAS Pharma Limited - Suite 2, Stafford House,

Strand Road, Portmarnock, comma Dublin, Irlanda

Indicazioni terapeutiche: «Fingolimod Tillomed» è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di dieci anni di età e oltre:

pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia *disease modifying* (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 per le eccezioni e le informazioni sui periodi di *washout*);

oppure:

pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «0,5 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049299023 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Fingolimod Tillomed» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione,

dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (Aifa/ospedaliera) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 (PHT Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fingolimod Tillomed» (fingolimod) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri sclerosi multipla individuati dalle regioni (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00183

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fingolimod Zentiva»

Estratto determina n. 1629/2021 del 27 dicembre 2021

Medicinale: FINGOLIMOD ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

Confezioni:

0,5 mg capsule rigide - 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049158013 (in base 10);

0,5 mg capsule rigide - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049158025 (in base 10);

0,5 mg capsule rigide - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049158037 (in base 10);

0,5 mg capsule rigide - 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049158049 (in base 10);

0,5 mg capsule rigide - 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049158052 (in base 10);

0,5 mg capsule rigide - 98 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049158064 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: tre anni.

Precauzioni particolari per la conservazione

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

principio attivo:

Ciascuna capsula rigida contiene 0,5 mg di fingolimod (come cloridrato).

Eccipienti

Contenuto della capsula:

cellulosa microcristallina 101 e 102;

calcio idrogeno fosfato anidro;

magnesio stearato;

Involucro della capsula:

gelatina;

titanio diossido (E171);

ossido di ferro giallo (E172) (solo cappuccio della capsula).

Rilascio dei lotti

S.C. Zentiva S.A.

B-dul Theodor Pallady nr. 50, Sector 3

Bucarest, cod 032266

Romania

Indicazioni terapeutiche: «Fingolimod Zentiva» è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di 10 anni di età e oltre con peso corporeo > 40 kg:

pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia *disease modifying*,

oppure:

pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 0,5 mg capsule rigide - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049158025 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 395,98

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 742,68

Confezione: 0,5 mg capsule rigide - 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049158013 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 0,5 mg capsule rigide - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049158037 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 0,5 mg capsule rigide - 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049158049 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 0,5 mg capsule rigide - 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049158052 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 0,5 mg capsule rigide - 98 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049158064 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: «C»

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Fingolimod Zentiva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 (PHT Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fingolimod Zentiva» (fingolimod) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri sclerosi multipla (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00184

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Soppressione del Consolato onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 20 gennaio 2022, il Consolato onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, è soppresso.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2022

Il Vice direttore generale
per le risorse e l'innovazione
TRICHILO

22A00237

MINISTERO DELL'INTERNO

Riparto dell'incremento di 2 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2021, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, totalmente o parzialmente montani.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale - contenuto «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 gennaio 2022, con il relativo allegato A, recante: «Riparto dell'incremento di 2 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2021, previsto dall'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, classificati totalmente o parzialmente montani in esito all'applicazione dell'art. 1 della legge n. 991 del 1952».

22A00303
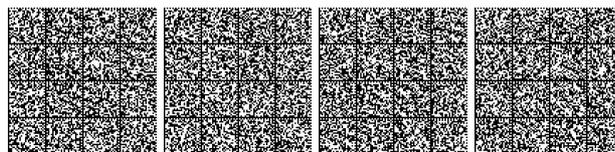
MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione della registrazione dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 pubblicato ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.P.R. n. 392 del 6 ottobre 1998

N.ordine	Data provvedimento	Denominazione titolare	Denominazione presidio medico chirurgico	N. Registrazione	Nuove autorizzazioni	Modifiche
1	11/01/2021	SUTTER	DERMAGEL PLUS	20570		X
2	11/01/2021	SUTTER	EMULSIO DETERGENTE DISINFETTANTE BAGNO E CUCINA	20772	X	
3	11/01/2021	UPL HOLDINGS COOPERATIEF	DEVICE SC 15	19033		X
4	11/01/2021	UPL HOLDINGS COOPERATIEF	DEVICE GR 2	19034		X
5	11/01/2021	UPL HOLDINGS COOPERATIEF	DEVICE TB 2	19035		X
6	11/01/2021	UPL HOLDINGS COOPERATIEF	DU DIM SC 15	19161		X
7	11/01/2021	UPL HOLDINGS COOPERATIEF	DU DIM GR 2	19160		X
8	11/01/2021	UPL HOLDINGS COOPERATIEF	DU DIM TB 2	19162		X
9	11/01/2021	UPL HOLDINGS COOPERATIEF	NO LARV COMPRESSE	19308		X
10	11/01/2021	UPL HOLDINGS COOPERATIEF	NO LARV GRANULI	19309		X
11	11/01/2021	UPL HOLDINGS COOPERATIEF	DEVICE G 4	19752		X
12	15/01/2021	ZOBELE	SPIRALI INSETTICIDE BENGAL PLUS	20130		X
13	15/01/2021	ZOBELE	STOP SPIRALI ANTIZANZARE	20137		X
14	15/01/2021	ZOBELE	SELEX SPIRALI ANTIZANZARA	20168		X
15	15/01/2021	ZOBELE	SPIRALI INSETTICIDE SPRIRA PLUS	20127		X
16	15/01/2021	ZOBELE	SPIRALI INSETTICIDE NEXIS +	20326		X
17	15/01/2021	ZOBELE	CONAD SPIRALI ANTIZANZARA	20328		X
18	15/01/2021	SPAA SRL	MANICLEAR	20773	X	
19	15/01/2021	PHARMA LIFE	MANIPUR GEL	20715		X
20	15/01/2021	COPYR	FAST KILL MULTI INSETTO	20531		X
21	15/01/2021	ECO SISTEMA	PIR ECO SOL	17978		X
22	15/01/2021	ECO SISTEMA	KENPIR	18584		X
23	15/01/2021	ECO SISTEMA	ECOSPRAY	17669		X
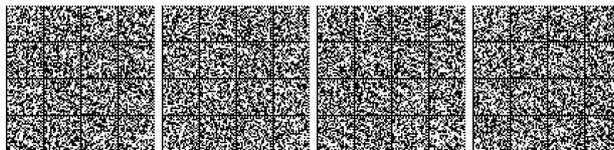
24	15/01/2021	ECO SISTEMA	ZEP WING BUSTER	18588		X
25	15/01/2021	ECO SISTEMA	NO FLY	18828		X
26	15/01/2021	ECO SISTEMA	PIR ECO SOL	20104		X
27	15/01/2021	SIDEX	ALCOGEL SPRAY	20774	X	
28	15/01/2021	ICEFOR	ICE 113 SEPT	20384		X
29	15/01/2021	ECO SISTEMA	PYCATCHER	19518		X
30	15/01/2021	VEBI	DURAFAST VESPE	20775	X	
31	15/01/2021	BERGEN	FLASH 22	6131		X
32	15/01/2021	GERMO	PASTIGLIE MULTIUSO AL CLORO ATTIVO	20777	X	
33	20/01/2021	VEBI	CIPER ONE	14943		X
34	20/01/2021	ARYSTA	EXIT 0,5	19650		X
35	20/01/2021	BERGEN	FLASH 23 SCARAFAGGI E FORMICHE	18895		X
36	20/01/2021	ZAPI	TETRACIP BIA NEXT	20776	X	
37	20/01/2021	ZOBELE	SPIRALI BG0	19974		X
38	20/01/2021	BWT ITALIA	SANOSIL S010	20778	X	
39	20/01/2021	INTEGRA	DIS INT E GRA	20779	X	
40	20/01/2021	ZOBELE	CONAD SPIRALI ANTIZANZARA CITRONELLA	20323		X
41	20/01/2021	ZAPI	SPEED EVOLUTION	20780	X	
42	20/01/2021	ZOBELE	LIQUIDO INSETTICIDA BENGAL PLUS	20128		X
43	20/01/2021	ZOBELE	PIASTRINA ZANZARICIDA BENGAL	20338		X
44	20/01/2021	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	PRESEPT COMPRESSE	15705		X
45	22/01/2021	MAYER BRAUN	SANYMAYER	19523		X
46	22/01/2021	VEBI	DURAFAST POLVERE	20322		X
47	22/01/2021	ESSITY ITALY	TORK ALCOHOL LIQUID HAND SANITIZER	20781	X	
48	22/01/2021	ZOBELE	SPIRALI VULCANO EXTRA +	20327		X
49	22/01/2021	ENDURA	ENDURMAT EVO	20782	X	
50	22/01/2021	COPYR	FLYSPRAY	1348		X
51	22/01/2021	JOHNSON ITALY	AUTAN DEFENSE LOTION	20783	X	
52	22/01/2021	ABIOGEN	PREPARATO DISINFETTANTE AD AZIONE ANTIMICROBICA PER FRZIONE IGIENICA DELLE MANI DISINFETTANTE MANI	20559		X
53	22/01/2021	PHARMATEK	PHARMADERM	18753		X
54	22/01/2021	A&B	DD4112	20784	X	
55	22/01/2021	ORMA	TOXOLIN SUPER	11068		X
56	22/01/2021	ZOBELE	FLORTIS SPIRALI ANTIZANZARE	20166		X
57	22/01/2021	FATER	ACE WC GEL	20528		X
58	29/01/2021	JOHNSON ITALY	AUTAN DEFENSE VAPO	20785	X	

59	29/01/2021	LOMBARDA H	LH INDOLORE	19057		X
60	29/01/2021	LOMBARDA H	LH NEW CLOREXIDINA 70	19140		X
61	29/01/2021	LOMBARDA H	LH AMBIENTE	18669		X
62	29/01/2021	LOMBARDA H	LH STER UP ALCOLICO	20561		X
63	29/01/2021	FERBI	ROMAL/65	10466		X
64	29/01/2021	FARMEN	SANITIZING GEL	20786	X	
65	29/01/2021	S2 LIFE	SANAPUR	20787	X	
66	29/01/2021	VEBI	CIPER ONE	14943		X
67	29/01/2021	REA	REVOX PLUS	20788	X	
68	29/01/2021	JESMOND HOLDING	CLEAN KILL ORIGINAL PLUS	20789	X	
69	29/01/2021	LOMBARDA H	LH AMBIENTE	18669		X
70	29/01/2021	LOMBARDA H	LH DERMOSCRUB	18925		X
71	29/01/2021	LOMBARDA H	LH DERMOWASH	19302		X
72	29/01/2021	LOMBARDA H	LH EASY RUB	20463		X
73	29/01/2021	LOMBARDA H	LH GAMMA PLUS	19430		X
74	29/01/2021	LOMBARDA H	LH GEL	19215		X
75	29/01/2021	LOMBARDA H	LH GLUCODEX	20479		X
76	29/01/2021	LOMBARDA H	LH INCOLORE 70	18668		X
77	29/01/2021	LOMBARDA H	LH INDOLORE	19057		X
78	29/01/2021	LOMBARDA H	LH NEW CLOREXIDINA 70	19104		X
79	29/01/2021	LOMBARDA H	LH SOAP	18796		X
80	29/01/2021	LOMBARDA H	LH STER UP	20619		X
81	29/01/2021	LOMBARDA H	LH STER SGRASSATORE	20562		X
82	29/01/2021	LOMBARDA H	LH STER UP ALCOLICO	20561		X
83	29/01/2021	LOMBARDA H	LH IODIO 7.5	18929		X
84	29/01/2021	LOMBARDA H	LH IODIO	18930		X
85	03/02/2021	ICEFOR	DISINFETTANTE PER SUPERFICI PRONTO ALL'USO	19574		X
86	03/02/2021	BETTARI	ETIXMANI	20790	X	
87	03/02/2021	PHARMAC ITALIA	ZARAZAN	20242		X
88	03/02/2021	PHARMAC ITALIA	ZARAZAN	20242		X
89	03/02/2021	FAEL CHIMICA	DOCTOR ZAC LIQUIDO	20791	X	
90	03/02/2021	SANIFIX	SANIFIX GEL DISINFETTANTE	20617		X
91	03/02/2021	DIVERSEY	DISINFETTANTE ALCOLICO GAMMA	20792	X	
92	03/02/2021	PHARMATEK	LAURIT	18462		X
93	03/02/2021	REA	ANTAX PLUS	20793	X	
94	08/02/2021	ICEFOR	DERMOSEPT PLUS	20794	X	
95	08/02/2021	MCBRIDE	CONAD DISINFETTANTE MULTISUPERFICIE	20795	X	
96	08/02/2021	MANETTI & ROBERTS	CISTROSIL FAZZOLETTI DISINFETTANTI	19735		X
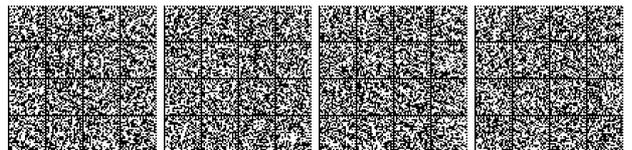
97	08/02/2021	SIDEX	VIROSYDEX ALCOPLUS	20629		X
98	08/02/2021	ANGELINI	AMUCHINA SOLUZIONE DISINFETTANTE CONCENTRATA	10043		X
99	08/02(2021	COLKIM	CYMINA 10	13200		X
100	08/02/2021	COLKIM	CYMINA SUPER	20796	X	
101	08/02/2021	ACTIVA	NATURAL PYRETHRUM PCO 5	20797	X	
102	08/02/2021	ANGELINI	KASTEL	17498	X	
103	08/02/2021	ECOLAB	OZONIT	14160		X
104	08/02/2021	BLEU LINE	MUSCA BLU	19550		X
105	08/02/2021	GUGLIEMO PEARSON	CREOLINA PRONTO USO	20094		X
106	08/02/2021	ECOLAB	KLERCIDE SPORICIDAL LOW RESIDUE PEROXIDE	20212		X
107	08/02/2021	GUABER	VAPE STOP SPRAY ALL'APERTO	20798	X	
108	08/02/2021	JOHNSON ITALY	RAID MULTI INSETTO SPRAY	20084		X
109	17/02/2021	HUVEPHARMA SA	PROPHYL S	20799	X	
110	17/02/2021	HYPRED	VIREX	20800	X	
111	17/02/2021	ICEFOR	BROMOSPRAY	18898		X
112	17/02/2021	ORMA	CIPEPLUS	18414		X
113	17/02/2021	UNILEVER	LYSOFORM PROTEZIONE & NATURA	19918		X
114	17/02/2021	SUMITOMO	VECTOMAX FG	19925		REV
115	17/02/2021	INTERCHEM ITALIA	OXALIS GEL DISINFETTANTE MANI	20652		X
116	25/02/2021	POLIFARMA	NORICA PROTEZIONE COMPLETA	20801	X	
117	25/02/2021	SC JOHNSON PROFESSIONAL	INSTANTGEL COMPLETE	20802	X	
118	01/03/2021	ZEP ITALIA SRL	ZEPTIL DERM	20803	X	
119	01/03/2021	EGIDNA	EGIDNA SCUDO ANTIBATTERICO	20754		X
120	01/03/2021	BLEU LINE	MICROFLY	14777		X
121	01/03/2021	INDIA	MICROSENE	18735		X
122	01/03/2021	DAKEM	MOSKITO GUARD	20186		X
123	01/03/2021	SCHIPPERS EUROPE	DI O CLEAN LIQUID	20804	X	
124	05/03/2021	INDIA	CYPERBASE	19555		X
125	05/03/2021	INDUSTRIALCHIMICA	REVENGE CP10	20267		X
126	05/03/2021	EUROCOSMETIC	OMNIAGEL	20653		X
127	11/03/2021	BOLTON MANITOBA	SMAC EXPRESS SGRASSATORE DISINFETTANTE	19255		X
128	11/03/2021	ICF DET	SUPER FARM	18774		X
129	11/03/2021	BOLTON MANITOBA	WC NET	16949		X
130	11/03/2021	ICF DET	DIDECID	19186		X
131	11/03/2021	ITALCHIMICA	SANIMED	20047		X
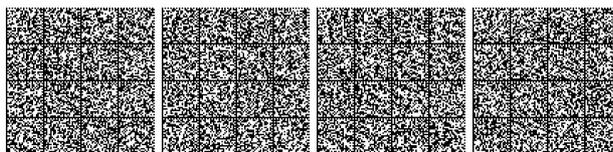
132	11/03/2021	BOLTON MANITOBA	CITROSIL HOME PROTECTION SPRAY DISINFETTANTE	19421		X
133	11/03/2021	JOHNSON ITALY	RAID LIQUIDO	19331		X
134	11/03/2021	JOHNSON ITALY	DUCK TOTAL ACTION GEL DISINFETTANTE	20580		X
135	11/03/2021	ITALCHIMICA	MULTIACTIV	20058		X
136	11/03/2021	GERMO	SAPONE DISINFETTANTE MANI	19570		X
137	11/03/2021	JOHNSON ITALY	AUTAN DEFENSE TROPICAL VAPO	20805	X	
138	16/03/2021	THOR	ACTICIDE C&D 02	20317		X
139	16/03/2021	UNILEVER	LYSOFORM SGRASSATORE DISINFETTANTE	20044		X
140	16/03/2021	ERBAGIL	OZOCIDINA GEL	20590		X
141	16/03/2021	VIDA	BVF XT GEL	20806	X	
142	22/03/2021	UNION COSMETICS	ACTIVE PROTECTION GEL	20807	X	
143	24/03/2021	ICEFOR	AMINOSEPT 10	20052		X
144	24/03/2021	FATER	ACE DETERSIVO LIQUIDO DISINFETTANTE	20808	X	
145	24/03/2021	SOCHIL CHIMICA	IGIESAN	15399		X
146	24/03/2021	ECOLAB	ASEPTOPOL 76	20809	X	
147	24/03/2021	UNION COSMETICS	ACTIVE PROTECTION SPRAY MANI	20810	X	
148	24/03/2021	SANDER	ANTIZANZARE BABY LOTION	20811	X	
149	24/03/2021	ORMA	VASPAJET	19678		X
150	24/03/2021	ORMA	VESPAJET SCHIUMA	20155		X
151	24/03/2021	PHARMAMILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR FAZZOLETTO	19803		X
152	24/03/2021	CHRISTEYNS ITALIA	MIDA SAN 311 KZ	20508		X
153	29/03/2021	INTERCHEM ITALIA	MUNOCID DD 70	20812	X	
154	29/03/2021	BOLTON MANITOBA	CITROSIL HOME PROTECTION BAGNO DISINFETTANTE	20259		X
155	29/03/2021	WYNN'S BELGIUM	AIRCO CLEAN	20813	X	
156	29/03/2021	ORMA	NEW SPRAYMASTER	19444		X
157	29/03/2021	ARTSANA	CHICCO NOZZZ ROLL ON INSETTOREPELLENTE	20814	X	
158	29/03/2021	ARTSANA	CHICCO NOZZZ SPRAY INSETTOREPELLENTE	20815	X	
159	29/03/2021	ACTIVA	PIC FREE	20243		X
160	29/03/2021	ICEFOR	ALLSEPT PLUS	20644		X
161	29/03/2021	PHARMAMILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR GEL	19802		X
162	29/03/2021	ABIOGEN	PREPARATO DISINFETTANTE AD AZIONE ANTIMICROBICA PER FRZIONE IGIENICA DELLE MANI DISINFETTANTE MANI	20559		X
163	29/03/2021	RECKITT BENCKISER	NAPISAN SPRAY DISINFETTANTE MILLEUSI	20816	X	
164	29/03/2021	MONDIAL	MED GEL	18043		X
165	02/04/2021	DIVERSEY	SOFT CARE DES E H5	20817	X	

166	02/04/2021	ACTIVA	SHAKE	18457		X
167	02/04/2021	NAOS	BIPHASE LIPO ALCOOLIQUE	20818	X	
168	07/04/2021	VHERN	PRODYGEL	20819	X	
169	07/04/2021	CORICHEM	SANYPOL GEL PLUS	20820	X	
170	07/04/2021	INTERCHEM ITALIA	MUNIOCID GEL DISINFETTANTE MANI	20821	X	
171	07/04/2021	CT LA FENICE	TAYGEN	19486		X
172	07/04/2021	CT LA FENICE	TAYFORM	8071		X
173	07/04/2021	CT LA FENICE	TAYBUCATO	19458		X
174	07/04/2021	CT LA FENICE	TAYPIU'	19470		X
175	07/04/2021	ECOLAB	P3 OXONIA ACTIVE S	20096		X
176	07/04/2021	IN CHI PLA	SANITINA SGRASSATORE DISINFETTANTE	20822	X	
177	09/04/2021	KWIZDA	PRA 04 MC	20228		X
178	09/04/2021	QUIMICA	DIPTRON FOGGER CYPERMETHRIN	20823	X	
179	09/04/2021	ECOLAB	VALIANT VERSATILE D	18796		X
180	09/04/2021	ATAR 22	HYGENDERM GEL	20824	X	
181	09/04/2021	EMMEGI DETERGENTS	GEL MANI DISINFETTANTE PRATIC FAMILY	20584		X
182	12/04/2021	CORICHEM	SANYPOL TOP	20825	X	
183	12/04/2021	AAKON POLICHIMICA	RTU PLUS	20826	X	
184	12/04/2021	BIODUE	GEL ATTIVO MED MANI	20827	X	
185	12/04/2021	INTERCHEM ITALIA	MUNIOCID DISINFETTANTE ALCOLICO	20828	X	
186	14/04/2021	BM	SKUDO TOTALE	20829	X	
187	14/04/2021	ECOLAB	VALIANT BARRIER D	18629		X
188	14/04/2021	HENKEL	MOSCHE E ZANZARE STOP SPRAY CASA & GIARDINO	20699		X
189	14/04/2021	VEBI	MOSCHINA	18395		X
190	14/04/2021	PHARMATEK	WALLY	20719		X
191	14/04/2021	SCHIPPERS EUROPE	MS MEGADES KIEMKILL	20490		X
192	14/04/2021	REA	SPEEDY PY 50	20475		X
193	14/04/2021	REA	CIPERWALL T2	19768		X
194	14/04/2021	REA	TERAMIT	14019		X
195	14/04/2021	LOMBARDA H	LH SOAP	18796		X
196	14/04/2021	ICEFOR	OPTISEPT PLUS	20830	X	
197	16/04/2021	GEM CHIMICA	SANITIGEM GEL	29831	X	
198	16/04/2021	ITALCHIMICA	SANI GEL MED	20832	X	
199	16/04/2021	INCHIPLA	SANITINA PAVIMENTI	20833	X	
200	16/04/2021	INDIA	VIRUCYD	20834	X	
201	16/04/2021	DAKEM	INSECT PROTECT	20835	X	
202	16/04/2021	HOLLU	HOLLUDES PROMANO ET GEL	20836	X	
203	16/04/2021	VEBI	CY10	19920		X
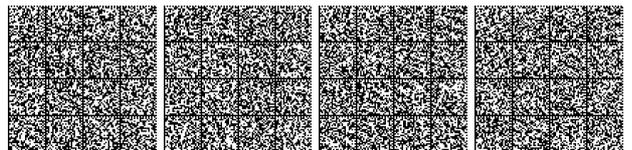
204	16/04/2021	SAN ECO VIT	SAN ECO	20694		X
205	16/04/2021	PROMOX	PROMOX P565 CIDE	20495		X
206	16/04/2021	COPYR	COOPERDERMO GEL	20661		X
207	16/04/2021	HAGLEITNER	SEPTDES FOAMSOAP	20838	X	
208	16/04/2021	CHRISTEYNS ITALIA	GELLYXAN MIDA CARE 900 GEL	20839	X	
209	16/04/2021	PROMOX	PROMOX P510 CIDE	20505		X
210	16/04/2021	INDIA	CYPER DP	20210		X
211	16/04/2021	MADEL	CONAD DISINFETTANTE MULTIUSO	20840	X	
212	16/04/2021	FACODERMA	SOLUZIONE DISINFETTANTE	20841	X	
213	16/04/2021	ERRECOM	SANIBACT	20145		X
214	16/04/2021	LOMBARDA H	LH GLUCODEX	20479		X
215	16/04/2021	PHAMAMILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR LIQUIDO	19804		X
216	16/04/2021	ORMA	CYPERFUM	20523		X
217	16/04/2021	KEMIKA	KEMALCOOL SPRAY	20837	X	
218	19/04/2021	LG ITALIA	BIOSAN UNO CONCENTRATO	19241		X
219	19/04/2021	LG ITALIA	BIOSAN UNO CONCENTRATO	17503		X
220	23/04/2021	SHARDA	TESTER	20842	X	
221	23/04/2021	CANTEL MEDICAL	BLUESTERIL GEL	20843	X	
222	23/04/2021	LOMBARDA H	LH SAFEN PLUS	20844	X	
223	23/04/2021	BIOFARMA	FIVE UP	20845	X	
224	23/04/2021	BIOFARMA	GEMAN GEL	20846	X	
225	23/04/2021	BETTARI	KILSAN	20847	X	
226	23/04/2021	ICEFOR	ICE 113 SEPT	20384		X
227	23/04/2021	BETTARI	BACTER KIL	20848	X	
228	23/04/2021	ICEFOR	ALLSEPT PLUS	20644		X
229	23/04/2021	PROMOX	PROMOX P540 CIDE	20504		X
230	23/04/2021	ICEFOR	ALLSEPT PLUS	20644		X
231	23/04/2021	VEBI	DURACID	14573		X
232	23/04/2021	GUABER	VESPE STOP SCHIUMA PER INTERNI	20716		X
233	23/04/2021	EMMEGI DETERGENTS	PRATIC FAMILY ADDITIVO DISINFETTANTE	20221		X
234	26/04/2021	COLGATE	AJAX DISINFETTANTE MULTISUPERFICIE	19940		X
235	26/04/2021	CT LA FENICE	TAYPIU'	19470		X
236	26/04/2021	CT LA FENICE	TAYBUCATO	19458		X
237	26/04/2021	CT LA FENICE	TAYFORM	8071		X
238	26/04/2021	ICEFOR	BROMOSPRAY	18898		X
239	26/04/2021	MCBRIDE	ESSELUNGA MULTIUSO DISINFETTANTE	20622		X
240	26/04/2021	NEWPHARM	PIRETREX POLVERE	14763		X
241	26/04/2021	NEWPHARM	LABIOGARD	15461		X
242	26/04/2021	NEWPHARM	LABSPRAY	15460		X
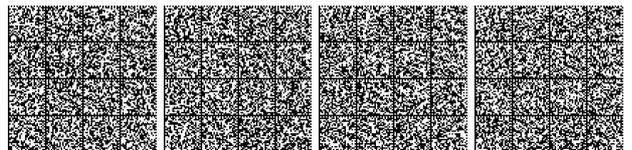
243	26/04/2021	NEWPHARM	VELOXIDIN	18574		X
244	26/04/2021	GUABER	ANTIPUNTURA DERM LO SCUDO ATTIVO LOZIONE	8413		X
245	26/04/2021	RECKITT BENCKISER	NAPISAN SPRAY DISINFETTANTE SUPERFICI	20319		X
246	26/04/2021	VEBI	LAGOON PROTECTION	19963		X
247	26/04/2021	GUABER	INSETTO REPELLENTE PER AMBIENTE I DEO	20383		X
248	26/04/2021	GUABER	SPRAY ANTIPUNTURA	8791		X
249	26/04/2021	KEMIKA	DETACLOR	20444		X
250	26/04/2021	CT LA FENICE	TAYGEN	19486		X
251	30/04/2021	GUABER	DERM SPORT LOZIONE	20397		X
252	03/05/2021	JOHNSON ITALY	DUCK TOTAL ACTION GEL DISINFETTANTE	20580		X
253	10/05/2021	ANGELINI	AMUCHINA GEL X GERM DISINFETTANTE MANI	19679		X
254	10/05/2021	GERMO	SAPONE LIQUIDO DISINFETTANTE	20849	X	
255	10/05/2021	GERMO	SPRAY DISINFETTANTE	7604		X
256	10/05/2021	GERMO	DISINFETTANTE LIQUIDO BUCATO	20464		X
257	10/05/2021	GERMO	DISINFETTANTE MANI	19636		X
258	10/05/2021	GERMO	DISINFETTANTE AMMORBIDENTE	19560		X
259	10/05/2021	GOJO	GOJO ANTIMICROBIAL PLUS FOAM HANDWASH	20608		X
260	10/05/2021	GOJO	GOJO MILD ANTIMICROBIAL FOAM HANDWASH	20517		X
261	10/05/2021	GOJO	GOJO MILD ANTIMICROBIAL LOTION HANDWASH	20446		X
262	10/05/2021	GOJO	PURELL ADVANCED HYGIENIC HAND RUB	20169		X
263	10/05/2021	GOJO	PURELL SURFACE SANITISING SPRAY	20481		X
264	10/05/2021	GOJO	PURELL VF+HYGIENIC HAND RUB	20480		X
265	10/05/2021	GERMO	GD FORTE90	17634		X
266	10/05/2021	GERMO	DISINFETTANTE CUTANEO	19855		X
267	10/05/2021	GIOCHEMICA	GIOBACTER SPRAY	18972		X
268	10/05/2021	GIOCHEMICA	LYSOFORM MULTIUSO DISINFETTANTE	18974		X
269	10/05/2021	TOSVAR	OFFLY IN & OUT	19370		X
270	10/05/2021	COPYR	SPRAYCOP VOLANTI	20850	X	
271	10/05/2021	GERMO	DISINFETTANTE DEODORANTE SPRAY	19327		X
272	17/05/2021	NEUMED	ANTISEPTIC BODY CLEASING WASHCLOTHS REF 9601 X AND 9602 X	19706		X
273	17/05/2021	ECOLKEM	COMPLET SPRAY	19765		X
274	17/05/2021	ZEP ITALIA SRL	DEBAC	20710		X
275	17/05/2021	FERBI	WACIP 1000	15233		X
276	17/05/2021	NEWPHARM	LABSPRAY	15460		X
277	17/05/2021	GUABER	DERM & DRESS	19591		X

278	17/05/2021	COIND	ALCORAPID		20671		X
279	17/05/2021	JOHNSON ITALY	RAID EXTRA PRECISION PLUS		20851	X	
280	17/05/2021	NEWPHARM	ALCOREX GEL		20668		X
281	17/05/2021	NEWPHARM	ALCOREX PRONTO USO		20745		X
282	17/05/2021	NEWPHARM	AMMINOREX		20436		X
283	17/05/2021	NEWPHARM	BLUCYP DP		19590		X
284	17/05/2021	NEWPHARM	BRA NEWPHEN		20549		X
285	17/05/2021	NEWPHARM	BRA NEWPHEN 100 M		19312		X
286	17/05/2021	NEWPHARM	BRA NEWPHEN SPRAY		19317		X
287	17/05/2021	NEWPHARM	BRA NEWSAN		19316		X
288	17/05/2021	NEWPHARM	EXIT 10		19349		X
289	17/05/2021	NEWPHARM	EXIT 100 SC		20132		X
290	17/05/2021	NEWPHARM	NEW 01		20482		X
291	17/05/2021	NEWPHARM	NEWCIDAL MICRO		20511		X
292	17/05/2021	NEWPHARM	NUVACID 7		19841		X
293	17/05/2021	NEWPHARM	NUVACID 50		19842		X
294	17/05/2021	NEWPHARM	NUVEX AEROSOL		9290		X
295	17/05/2021	NEWPHARM	NUVEX EC		9291		X
296	17/05/2021	JOHNSON ITALY	BAYGON SPRAY PLUS		20852	X	
297	17/05/2021	JOHNSON ITALY	BAYGON EXTRA PRECISION PLUS		20853	X	
298	17/05/2021	PHARMAMILLENNIUM	ICAROF LOZIONE		20854	X	
299	17/05/2021	ZEP ITALIA SRL	ZEP DK SAN		18340		X
300	17/05/2021	RES PHARMA	SERICYD GEL		20855	X	
301	17/05/2021	ZEP ITALIA SRL	BIOTEC AV		20711		X
302	17/05/2021	ECOLAB	PUREHAND EL 85C		20468		X
303	17/05/2021	SANIFIX	SANIFIX GEL DISINFETTANTE		20617		X
304	17/05/2021	COPYR	CASA JARDIN VOLANTI		20856	X	
305	22/05/2021	NEWPHARM	BLUCYP RTU		19349		X
306	22/05/2021	BERGEN	FULMINE VESPE E CALABRONI		20350		X
307	22/05/2021	POLIFARMA	NORICA PROTEZIONE COMPLETA ESSENZA BALSAMICA		20857	X	
308	22/05/2021	ECOLAB	ASEPTO FL D		20060		X
309	22/05/2021	FIRMA	SANIPIU' MUFFA KILLER		18876		X
310	22/05/2021	BM SRL	SKUDO TOTALE SCARAFAGGI E FORMICHE		20858	X	
311	26/05/2021	JOHNSON ITALY	AUTAN FAMILY CARE VAPO		17336		X
312	26/05/2021	ZOBELE	SPIRALI INSETTICIDE ESZ28		20859	X	
313	26/05/2021	JOHNSON ITALY	AUTAN STICK		17333		X
314	26/05/2021	MK SPA	SANIGEL HG		20650		X
315	26/05/2021	ITALSAN	ITAL D		20860	X	
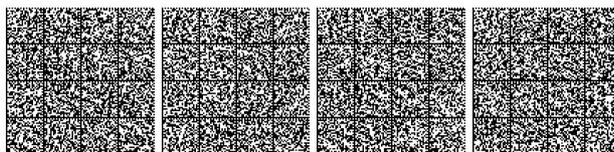
316	26/05/2021	FERBI	TRIPLE CE	20641		X
317	26/05/2021	FERBI	SCAVENGER	20658		X
318	26/05/2021	IRCA	NEW INSEKTILL	18374		X
319	26/05/2021	SUTTER	XTRA ALKO	20861	X	
320	31/05/2021	TOSVAR	SANY SPECIAL SPRAY	20862	X	
321	31/05/2021	COPYR	FAST KILL MULTI INSETTO	20531		X
322	31/05/2021	ZEP ITALIA SRL	DK SAN RTU	20863	X	
323	31/05/2021	MARCO VITI	SANGEN MEDICALSPRAY DISINFETTANTE	20616		X
324	07/06/2021	WOODTECH	DISINFCARE DISINFETTANTE MANI	20864	X	
325	07/06/2021	INDIA	POWER PY	20865	X	
326	07/06/2021	JOHNSON ITALY	AUTAN JUNIOR VAPO	18388		X
327	07/06/2021	JOHNSON ITALY	AUTAN SPORT VAPO	19866		X
328	07/06/2021	JOHNSON ITALY	AUTAN PROTECTION PLUS VAPO	18378		X
329	07/06/2021	TURCO ITALIANA	FLASH GEL	20866	X	
330	08/06/2021	ZOBELE	NOOZE INSETTICIDA SPRAY S&F	19795		X
331	08/06/2021	MARCO VITI	SANGEN MEDICAL GEL DISINFETTANTE	20649		X
332	08/06/2021	POLIFARMA BENESSERE	NORICA PLUS	19381		X
333	08/06/2021	POLIFARMA BENESSERE	OTTOCID PLUS	20238		X
334	08/06/2021	POLIFARMA BENESSERE	NORICA PROTEZIONE COMPLETA	20801		X
335	08/06/2021	NEWPHARM	NUVEX NO PBO	20867	X	
336	08/06/2021	DIVERSEY	OPTIMUM DISINFETTANTE RTU	18772	REV	
337	08/06/2021	DIVERSEY	LYSOFORM DISINFETTANTE PER CUCINA	18912	REV	
338	08/06/2021	DIVERSEY	OPTIMUM DEVRAGERM	17663	REV	
339	09/06/2021	HENKEL	INSETTO REPELLENTE PER AMBIENTE I DEO	20383		X
340	09/06/2021	BETTARI	FLOBAKTER	20868	X	
341	09/06/2021	VEMEDIA AMUFACTURING	BIALCOL DUE	19513		X
342	09/06/2021	JOHNSON ITALY	OFF! ADVENTURE SPRAY	14336		X
343	09/06/2021	RECKITT BENCKISER	NAPISAN GEL DISINFETTANTE MANI	19496		X
344	09/06/2021	MCBRIDE	CONAD DISINFETTANTE SGRASSATORE	20307		X
345	11/06/2021	HOLLU	HOLLUDES PROMANO ET GEL	20869	X	
346	11/06/2021	PHARMAMILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR FAZZOLETTO	19803		X
347	11/06/2021	COPYR	ZAMPIRONE INSETTICIDA 0,4 PRA	20870	X	
348	11/06/2021	NIVEL	BIOPUROMED DISINFETTANTE OGGETTI E SUPERFICI	20871	X	
349	11/06/2021	BIOKOSMES	DISINPLUS MED	20635		X
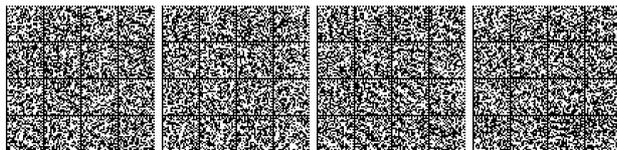
350	11/06/2021	INDIA	REPELLENTE ICARIDINA	20872	X	
351	11/06/2021	JOHNSON ITALY	AUTAN ZECCHE E TAFANI VAPO	20873	X	
352	11/06/2021	SHARDA	TEPDEL	20874	X	
353	11/06/2021	LONZA	LONZAGARD HDS FOAM	20875	X	
354	16/06/2021	BOLTON MANITOBA	WC NET IGIENE TOTALE	19019		X
355	16/06/2021	SUTTER	DERMAGEL PLUS	20570		X
356	16/06/2021	GUABER	ANTIPUNTURA SALVIETTE G	20876	X	
357	16/06/2021	ZAPI	DARTEX	19431		X
358	16/06/2021	COPYR	CIPERTRIN EC	15289		X
359	16/06/2021	COPYR	CIPERTRIN T	14740		X
360	16/06/2021	FATER	ACE DETERSIVO LIQUIDO DISINFETTANTE	20808		X
361	16/06/2021	VEBI	DURAFAST POLVERE	20232		X
362	16/06/2021	KWIZDA	AMP 10 RB	19683		X
363	16/06/2021	KWIZDA	AMP 9 RB	20522		X
364	16/06/2021	MCBRIDE	ACTIFF DISINFETTANTE BAGNO SPRAY	20877	X	
365	16/06/2021	JOHNSON ITALY	AUTAN TROPICAL VAPO	19656		X
366	16/06/2021	ZOBELE	CONAD PIASTRINE AL PIRETRO	19497		X
367	18/06/2021	DIVERSEY	SUMA TAB D4 TAB	18827		X
368	18/06/2021	DIVERSEY	TASKI BAC	17962		X
369	18/06/2021	DIVERSEY	DELLADET VS	18927		X
370	18/06/2021	ICEFOR	ATTIVASEPT PLUS	20878	X	
371	18/06/2021	REA	RETHRIN	19625		X
372	18/06/2021	COSMOPROJECT	EMERHAND PLUS	20626		X
373	12/07/2021	COPYR	SUGARKILL	17850		X
374	12/07/2021	TURCO ITALIANA	ARES	20879	X	
375	12/07/2021	ZHERMACK	ZETA 6 DRYGEL +	20638		X
376	12/07/2021	TURCO ITALIANA	CIDE 176	20880	X	
377	12/07/2021	LINFA	BADO INSETTICIDA CONCENTRATO	18934		X
378	12/07/2021	UNION COSMETICS	ACTIVE PROTECTION SPRAY MANI	20810		X
379	12/07/2021	KLARECO	CLEAN	8320		X
380	12/07/2021	KLARECO	DEEP BLUE	19957		X
381	12/07/2021	KLARECO	DIDECID	19186		X
382	12/07/2021	KLARECO	DIDECID PRONTO ALL'USO	20062		X
383	12/07/2021	KLARECO	BUFFALO DIP	20500		X
384	12/07/2021	KLARECO	DYNAMIC FILM	18813		X
385	12/07/2021	KLARECO	FILM CARE	18299		X
386	12/07/2021	KLARECO	PUPPIS	16440		X
387	12/07/2021	KLARECO	SUPER FARM	18774		X
388	12/07/2021	KLARECO	TRIS ACTIVE P	20501		X
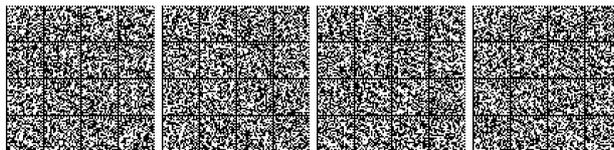
389	12/07/2021	KLARECO	UDDER MAGIC	18298		X
390	12/07/2021	ZOBELE	FULMINE SPIRALI	19974		X
391	12/07/2021	MCBRIDE	DAT5 DISINFETTANTE SGRASSATORE	20881	X	
392	12/07/2021	NIVEL	BIOPUROMED DISINFETTANTE CUTANEO PER MANI E CUTE INTEGRA	20882	X	
393	12/07/2021	HOUND CLEANER	OXY CLEANER 6%	20298		X
394	12/07/2021	UNION BIO	NO FLYING INSECTS	20633		X
395	12/07/2021	IDI	IDISAN SPRAY DISINFETTANTE MANI	20883	X	
396	12/07/2021	INTERCHEM ITALIA	ARGONIT DISINFETTANTE	20647		X
397	12/07/2021	CIP4	CIP4 SALVIETTINE DISINFETTANTI	20884	X	
398	12/07/2021	ZOBELE	FULMINE LIQUIDO	20885	X	
399	12/07/2021	BETTARI	ETIXLIQUID	20675		X
400	14/07/2021	GERMO	DISINFETTANTE SUPERFICI	13464		X
401	14/07/2021	GERMO	DISINFETTANTE SPRAY	13431		X
402	14/07/2021	MADEL	DISINFEKTO MED GEL MANI	20669		X
403	14/07/2021	TOSVAR	VESPA OFF!	20353		X
404	14/07/2021	ECOLAB	ANIOSGEL 85 NPC	19515		X
405	16/07/2021	REAL CHIMICA	CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE DISINFETTANTE	18922		X
406	16/07/2021	INT E GRA	SUPER DIS INT E GRA	20886	X	
407	16/07/2021	ARMOSA TECH	MOSCHE STOP ESCA PRONTO USO	20887	X	
408	16/07/2021	UNION COSMETICS	ACTIVE PROTECTION GEL	20807		X
409	16/07/2021	SC JOHNSON PROFESSIONAL	OXYBAC	20888	X	
410	16/07/2021	COSWELL	SPRAY INSETTICIDA FIK P	20889	X	
411	16/07/2021	MADEL	DISINFEKTOBUCATO ADDITIVO DISINFETTANTE	20544		X
412	16/07/2021	ACTIVA	ACTI ZANZA SPRAY	19360		X
413	16/07/2021	CENTROFARC	VIRGEL 75	20890	X	
414	16/07/2021	GERMO	DISINFETTANTE MANI	19636		X
415	16/07/2021	ICEFOR	AMINOSEPT 10	20052		X
416	16/07/2021	SC JOHNSON PROFESSIONAL	ANTIBAC FOAM	20891	X	
417	16/07/2021	ADLER	CLEAN HAND CARE DISINFECTANT	20892	X	
418	16/07/2021	ORMA	MASTERCID EC 10	20893	X	
419	16/07/2021	PHARMAMILLENNIUM	PID8 SHAMPOO ANTIPEDICULOSI	20894	X	
420	16/07/2021	ZOBELE	SPIRALI INSETTICIDE H	20859		X
421	16/07/2021	DIVERSEY	DIVOSAN EXTRA VT55	18960		X
422	16/07/2021	FERBI	POLYGOR	20895	X	
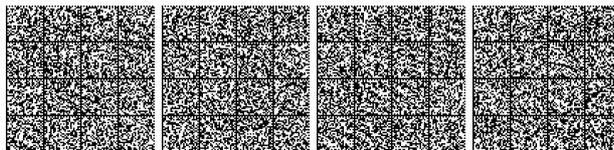
423	16/07/2021	COSWELL	REPELLENTE DERM & DRESS ANTIPUNTURA SPRAY	20896	X	
424	16/07/2021	COPYR	ZAMPIRONE INSETTICIDA C 0,4	20897	X	
425	16/07/2021	COLKIM	ETOSHOT	20037		X
426	16/07/2021	DESA PHARMA	DISINFETTANTI ICOPIUMA GEL DISINFETTANTE MANI	20898	X	
427	16/07/2021	NEWPHARM	AMMINOREX	20436		X
428	16/07/2021	COSWELL	REPELLENTE DERM ANTIPUNTURA	20899	X	
429	16/07/2021	BETTARI	ETIXGEL	20663		X
430	16/07/2021	VEBI	MICROKILL	19948		X
431	16/07/2021	DOCCHEM	PURISAN	20900	X	
432	16/07/2021	UPL	NO LARV 25 PB	8894		X
433	16/07/2021	INVER	INVERCARE	20902	X	
434	16/07/2021	NTP	X P SANOMED	20903	X	
435	16/07/2021	PIKDARE	DR MARCUS DISINFETTANTE	20046		X
436	16/07/2021	PIKDARE	PIC SOLUTION DISINFETTANTE	17557	X	
437	16/07/2021	RECKITT BENCKISER	NAPISAN GEL DISINFETTANTE MANI	19496		X
438	16/07/2021	MONTE CHIMICA	MEDICAL SURFACES	20904	X	
439	19/07/2021	COPYR	RAPID KILL	19700		X
440	19/07/2021	COPYR	QUICK KILL	19455		X
441	21/07/2021	COPYR	PERTRIN POLVERE	12500		X
442	21/07/2021	BERGEN	LIQUIDO BG	20261		X
443	21/07/2021	AAKON POLICHIMICA	RTU PLUS	20826		X
444	21/07/2021	COSWELL	RICARICA LIQUIDA ANTIZANZARA LUNGA DURATA	20905	X	
445	21/07/2021	COIND	GEL DISINFETTANTE MANI	20627		X
446	21/07/2021	VIDA	BVF XT SPRAY	20906	X	
447	21/07/2021	COPYR	ONLY PY RTU	20907	X	
448	21/07/2021	ANTEC	HYPEROX	19402		X
449	21/07/2021	COPYR	KILL PAFF MAT	19516		X
450	26/07/2021	D'ORTA	POWER C	14811		X
451	28/07/2021	BERGEN	DISINFETTANTE MULTISUPERFICI SCHIUMA BG	20908	X	
452	28/07/2021	BERGEN	DISINFETTANTE SCHIUMA BERGEN C	20909	X	
453	28/07/2021	BERGEN	DISINFETTANTE SCHIUMA BC	20910	X	
454	28/07/2021	PERRIGO ITALIA	JUNGLE FORMULA FAMILY SPRAY SECCO	20911	X	
455	28/07/2021	PACKAGING IMOLESE	GEL DISINFETTANTE MANI PROTECT	20912	X	
456	28/07/2021	FERBI	FERPY 5	20913	X	
457	28/07/2021	NEWPHARM	VELOXIDIN	18574		X
458	28/07/2021	COLGATE	AJAX DISINFETTANTE MULTISUPERFICIE	19940		X

459	28/07/2021	COSWELL	INSETTICIDA PIASTRINE MAT	20914	X	
460	28/07/2021	PRODUITS BERGER	ANTI MOUSTIQUE ANTI ZANZARE	19796		X
461	28/07/2021	PRODUITS BERGER	ANTI MOUSTIQUE ANTI ZANZARE VENT D'OCEAN	19797		X
462	02/08/2021	KLARECO	DIDECID PRONTO ALL'USO	20062		X
463	02/08/2021	LOMBARDA H	DECS PURO	18617		X
464	02/08/2021	SAN ECO VIT	SAN ECO	20694		X
465	02/08/2021	DIVERSEY	SOFT CARE MED H5	20412		X
466	02/08/2021	KLARECO	SUPER FARM	18774		X
467	02/08/2021	UNION BIO	NO FLYING INSECTS PLUS	20767		X
468	02/08/2021	SOLIME'	SPRAY DISINFETTANTE AMBIENTI E SUPERFICI	20916	X	
469	02/08/2021	COPYR	FAST KILL MULTI INSETTO	20531		X
470	02/08/2021	LOMBARDA H	LH SOAP	18796		X
471	02/08/2021	ICEFOR	COMPLEX 5	19893		X
472	02/08/2021	DIVERSEY	DIVOSAN SANIBRIGHT VS59	20563		X
473	02/08/2021	MADEL	DISINFEKTO PROFESSIONAL	18723		X
474	02/08/2021	ZOBELE	SPIRALI CITRONELLA COOP CASA	20408		X
475	02/08/2021	DECO INDUSTRIE	DETERGENTE DISINFETTANTE PER TUTTE LE SUPERFICI	20560		X
476	02/08/2021	VERSALIS	INVIX	20599		X
477	02/08/2021	SOLIME'	SPRAY DISINFETTANTE MANI	20917	X	
478	04/08/2021	HENKEL	DISINFETTANTE BAGNO ANTICALCARE	20918	X	
479	04/08/2021	HENKEL	SPIRALI INSETTICIDE	19539		X
480	04/08/2021	HENKEL	REPELLENTE SPRAY	19807		X
481	04/08/2021	HENKEL	REPELLENTE 'D'	19845		X
482	04/08/2021	HENKEL	CIK TOTAL PROTECTION	20116		X
483	04/08/2021	HENKEL	LOW SMOKE COIL	20159		X
484	04/08/2021	HENKEL	CIK FAST ACTION	20120		X
485	04/08/2021	HENKEL	MAT ETOC 001	19595		X
486	04/08/2021	MADEL	DISINFEKTO DETERSIVO LAVATRICE DISINFETTANTE	20555		X
487	04/08/2021	CPF	FOILLE INSETTI REPELLENTE ACTIVE	20919	X	
488	04/08/2021	KWIZDA	BIXAN 0,25 MG	20291		X
489	12/08/2021	VERSALIS	INVIX DISINFETTANTE SUPERFICI	20920	X	
490	12/08/2021	GUABER	DERM SPORT SPRAY	20388		X
491	12/08/2021	VIRUS GUARD IMEX	VIRUS GUARD ALL IN ONE DL	20921	X	
492	12/08/2021	VIRUS GUARD IMEX	VIRUS GUARD ALL IN ONE WB	20922	X	
493	12/08/2021	ANDRANOX	LYSOSEPT GEL	20693		X
494	12/08/2021	BIOKOSMES	DISINPLUS MED	20635		X
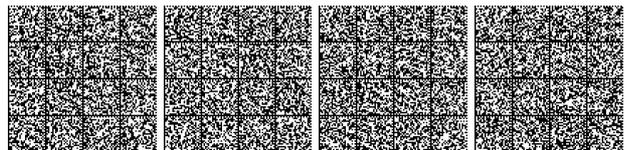
495	12/08/2021	LONZA	LONZAGARD DM 114 10	19956		X
496	12/08/2021	ZEP ITALIA SRL	ZEPYNAMIC AC PLUS	20923	X	
497	12/08/2021	KWIZDA	PYR CS RTU DA PIRETRO NATURALE	20924	X	
498	12/08/2021	REA	ANTAX	20257		X
499	12/08/2021	HYPRED	VIREX	20800		X
500	12/08/2021	BLEU LINE	PERMESOL FORTE	20925	X	
501	12/08/2021	SC JOHNSON ITALY	AUTAN TROPICAL SPRAY	19658		X
502	12/08/2021	VERSALIS	INVIX GEL MANI	20620		X
503	30/08/2021	VEBI	DURACID EXTREME	20371		X
504	30/08/2021	IDI	IDISAN GEL DISINFETTANTE MANI	20926	X	
505	30/08/2021	BERGEN	DISINFETTANTE SUPERFICI SPRAY BG	20927	X	
506	30/08/2021	ICEFOR	DERMOSEPT PLUS	20794		X
507	30/08/2021	DIVERSEY	DEOSAN MASTOCIDE	19265		X
508	30/08/2021	ZOBELE	FLASH SPIRALI	20928	X	
509	30/08/2021	ANGELINI	ANTISAPRIL DEODORANTE DISINFETTANTE	9941		X
510	30/08/2021	ANGELINI	ANTISAPRIL DISINFETTANTE DETERGENTE	18210		X
511	30/08/2021	PHARMAMILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR FAZZOLETTO	19803		X
512	30/08/2021	EUTHALIA	BIOXCARE SAPONE DISINFETTANTE	20929	X	
513	30/08/2021	COOPERATION PHARMACEUTIQUE	FOILLE INSETTI REPELLENTE VESTITI	20930	X	
514	30/08/2021	ICEFOR	TAYSTERIL CS	15945		X
515	30/08/2021	PHARMATEK	WALLY	20719		X
516	30/08/2021	IDI	IDISAN SPRAY DISINFETTANTE SUPERFICI	20931	X	
517	30/08/2021	DIVERSEY	SUMA D10 DISINFETTANTE CONCENTRATO	18535		X
518	30/08/2021	O PAC	SPEEDY CLEAN PANNI SUPERFICI DISINFETTANTI	20932	X	
519	30/08/2021	PROMOX	PROMOX P540FEV	20933	X	
520	30/08/2021	SANDER	ZANZAKER FORTE SPRAY	20610		X
521	30/08/2021	SANDER	NOSKITO INSETTO REPELLENTE SPRAY	20685		X
522	30/08/2021	SANDER	LO OMBIA INSETTI INTENSIVO REPELLENTE SPRAY	20688		X
523	30/08/2021	BLEU LINE	FREEDOM PU	20604		X
524	03/09/2021	ALCA CHEMICAL	SANI 90	20934	X	
525	03/09/2021	ALCA CHEMICAL	SANITER PLUS	20935	X	
526	03/09/2021	UNIFIX SWG	BACOBAN WB DISINFETTANTE BIOCIDA CONCENTRATO	20936	X	
527	03/09/2021	KEMPER	BIOSAN DDAC	20937	X	
528	03/09/2021	SUTTER	TABS CHLORINE	20569		X
529	03/09/2021	COSWELL	INSETTICIDA PIASTRINE MAT	20914		X
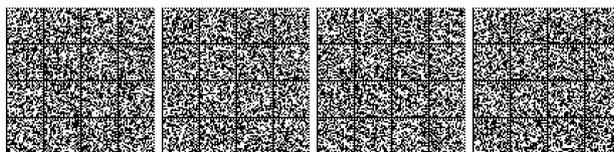
530	03/09/2021	ONE MORE	ONE MORE GEL DISINFETTANTE	20614		X
531	03/09/2021	GIOCHEMICA	GIOCLOREXIN SAOP 2%	20938	X	
532	03/09/2021	GUABER	ANTIPUNTURA LOZIONE K	20939	X	
533	03/09/2021	DEVIDET	CLOREXIGEL	20437		X
534	03/09/2021	REAL CHIMICA	CHANTECLAIR GEL MANI DISINFETTANTE	20766		X
535	03/09/2021	MADEL	CONAD	20840		X
536	03/09/2021	COIND	ALCORAPID	20671		X
537	03/09/2021	IRA	IRACLEAN SPRAY	20940	X	
538	03/09/2021	LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI	FASTIGEN DISINFETTANTE	20941	X	
539	03/09/2021	UNILEVER	LYSOFORM GREGGIO	17935		X
540	03/09/2021	SYDEX	VIROSYDEX ALCOPLUS	20269		X
541	03/09/2021	VEBI	CT 10.2 MICRO	19530		X
542	03/09/2021	D'ORTA	CYPRAL ABD	20942	X	
543	06/09/2021	UNION COSMETICS	ACTIVE PROTECTION SPRAY SUPERFICI	20943	X	
544	13/09/2021	ACRAF	AMUCHINA SISTEMA MANI DISINFETTANTE PER LE MANI	13097		X
545	13/09/2021	BRENNA CHIMICA	BREBAC	20944	X	
546	13/09/2021	WAVE CHEMICAL	SANIWAVE SUPERTOP 11 PMC	20945	X	
547	13/09/2021	UNILEVER	LYSOFORM PROTEZIONE COMPLETA DISINFETTANTE CLASSICO	19996		X
548	13/09/2021	UNILEVER	LYSOFORM PROTEZIONE COMPLETA DISINFETTANTE FRESCHEZZA ALPINA	19997		X
549	13/09/2021	REA	SPEEDY PY	20506		X
550	13/09/2021	COSMOSOL	AMUCHINA SPRAY DISINFETTANTE AMBIENTI OGGETTI TESSUTI	20946	X	
551	13/09/2021	PROMOX	PROMOX P565FEV	20947	X	
552	13/09/2021	MCBRIDE	CASA COOP DISINFETTANTE MULTISUPERFICIE	20596		X
553	13/09/2021	BLEU LINE	NEODUST	13355		X
554	13/09/2021	BLEU LINE	FREEDOM PU 15/15	18933		X
555	13/09/2021	PHARMAMILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR GEL	19802		X
556	13/09/2021	ALLEGRINI	DPM/L	18497		REV
557	13/09/2021	SUMITOMO	PESGUARD FLYING INSECT KILLER	20948	X	
558	13/09/2021	SUTTER	XTRA CALC PLUS	20949	X	
559	13/09/2021	AMBRO SOL	DISINFETTANTE AMBIENTI ONE SHOT	20950	X	
560	13/09/2021	COPYR	SOLFAC AUTOMATIC FORTE NF	20403		X
561	13/09/2021	PHARMA TRADE	PT MANI	20951	X	
562	13/09/2021	JOHNSON ITALY	RAID LIQUIDO	19331		X
563	13/09/2021	ALLEGRINI	SANITIZZANTE CAPEZZOLI	18663		REV
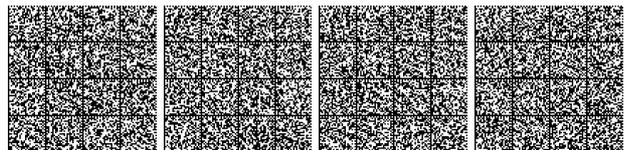
564	13/09/2021	TOSVAR	SANY SPECIAL MOUSSE	20952	X	
565	13/09/2021	KEMIKA	KEMALCOOL GEL	20731		X
566	13/09/2021	ORMA	SANITIZER GEL	20724		X
567	13/09/2021	ORMA	SANITIZER LIQUIDO	20717		X
568	13/09/2021	KEMIKA	KEMALCOOL DUO	20726		X
569	13/09/2021	WYNN'S BELGIUM	AIRCO CLEAN	20813		X
570	13/09/2021	ADLER	CLEAN DISINFECTANT PRO	20953	X	
571	13/09/2021	SAN ECO VIT	SAN ECO	20694		X
572	13/09/2021	SUMITOMO	DETRANS ES 0101	20954	X	
573	13/09/2021	NEWPHARM	BLUCYP EC	20132		X
574	13/09/2021	VEBI	ZAHMO	8387		X
575	13/09/2021	SOLIME'	SOLUZIONE IN GEL DISINFETTANTE MANI	20955	X	
576	13/09/2021	MEGLIO IN SALUTE	SANAPUR ATOMIC	20956	X	
577	13/09/2021	BLEU LINE	LEIQUAT PLUS	20957	X	
578	13/09/2021	COPYR	HABITRO SPRAY MULTI INSETTO	20958	X	
579	13/09/2021	MARCO VITI	PYR ANTIPEDICULOSI MOUSSE	19321		REV
580	17/09/2021	ACQUAFLEX	GREENSTAR 7370 S	20959	X	
581	17/09/2021	MADAL	HR SAN	20960	X	
582	17/09/2021	BERGEN	DISINFETTANTE SUPERFICI SPRAY BG	20927		X
583	17/09/2021	TOSVAR	SANY SPECIAL SUPERFICI	20961	X	
584	17/09/2021	NEX MEDICAL	NEX GEL A2	20962	X	
585	17/09/2021	NEWPHARM	BLUCYP DP	19590		X
586	17/09/2021	THOR	ACTICIDE C&D 04	20313		X
587	17/09/2021	NEWPHARM	ALCOREX PRONTO USO	20745		X
588	17/09/2021	PROCTER & GAMBLE	VIAKAL DISINFETANTE LIQUIDO	20963	X	
589	17/09/2021	FIRMA	IDRAL GEL	20657		X
590	17/09/2021	FIRMA	IDRAL SPRAY	20683		X
591	17/09/2021	PROCTER & GAMBLE	VIAKAL BAGNO GEL 3 IN 1	20964	X	
592	17/09/2021	PROCTER & GAMBLE	VIAKAL BAGNO 3 IN 1	20965	X	
593	17/09/2021	LCBEAUTY	INSETTICIDA PIASTRINE	20172		X
594	17/09/2021	AREXSONS	DISINFETTANTE GEL MANI	20966	X	
595	17/09/2021	JOHNSON ITALY	OFF! ADVENTURE VAPO	20533		X
596	17/09/2021	PROMOX	PROMOX P565FEV	20947		X
597	17/09/2021	POLIFARMA BENESSERE	BERGAMON ALFA GEL	28602		X
598	17/09/2021	SUTTER	ONDA NEXT	20575		X
599	22/09/2021	PHARMALIFE	HYGIENE PUR	20967	X	
600	22/09/2021	ZOBELE	SPRALI ANTIZANZARA CITRONELLA	20322		X
601	22/09/2021	ZOBELE	SPIRALI ANTIZANZARA GERANIO	20339		X
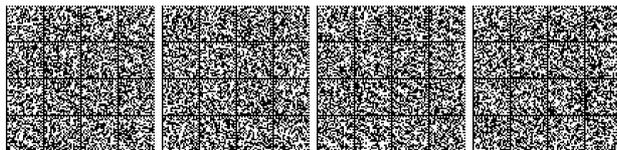
602	28/09/2021	ZOBELE	SPIRALI ANTIZANZARA	20968	X	
603	28/09/2021	SYDEX	ALCOGEL	20628		X
604	28/09/2021	SYDEX	SGRASSATORE MULTISUPERFICIE DISINFETTANTE DX15	20969	X	
605	28/09/2021	ORMA	AIR CONTROL SANITIZER	20970	X	
606	28/09/2021	SUTTER	EMULSIO CATTURAODORI SPRAY DISINFETTANTE	20971	X	
607	08/10/2021	MADEL	DISINFEKTO MED GEL MANI	20972	X	
608	08/10/2021	LAPI CHIMICI	DICLORO 56 GR	20973	X	
609	08/10/2021	LOMBARDA H	LH PULI LITE	20974	X	
610	08/10/2021	MADAL	HC 2 SAN	20975	X	
611	08/10/2021	DR KUKE	DK DOX 2	20976	X	
612	08/10/2021	SUTTER	ONDA SPRAY	20977	X	
613	08/10/2021	LOMBARDA H	LH DERMOCLEAN	20978	X	
614	08/10/2021	HENKEL	TROPICAL LOZIONE ANTIPUNTURA	20979	X	
615	08/10/2021	PHARMALIFE	VIRPUR SPRAY	20980	X	
616	08/10/2021	AMBRO SOL	DISINFETTANTE PER SUPERFICI	20981	X	
617	08/10/2021	DIVERSEY	LYSOFORM SAFEGUARD PROFESSIONAL	20982	X	
618	08/10/2021	GEM CHIMICA	SANITIGEM SPRAY	20645		X
619	08/10/2021	MCBRIDE	PRIMIA DISINFETTANTE PULITO E PROTEZIONE	20623		X
620	08/10/2021	BERGEN	FLASH 23	18895		X
621	08/10/2021	MK SPA	SANISPRAY	20677		X
622	08/10/2021	ZOBELE	CONAD INSETTICIDA SPRAY PIRETRO MOSCHE & ZANZARE	19511		X
623	08/10/2021	ACTIVA	ACTI ZANZA SPRAY	19360		X
624	08/10/2021	COPYR	ONLY PY RTU	20907		X
625	11/10/2021	ABIOGEN	DISINFETTANTE MANI 80 ML	20983	X	
626	11/10/2021	PACKAGING IMOLESE	GEL DISINFETTANTE MANI PROTECT	20912		X
627	18/10/2021	ZOBELE	CONAD SPIRALI ANTIZANZARE ALLA CITRONELLA	20323		X
628	18/10/2021	ZOBELE	CONAD SPIRALI ANTIZANZARE	20328		X
629	18/10/2021	ZOBELE	CONAD PIASTRINE ANTIZANZARE AL PIRETRO	19497		X
630	18/10/2021	NETTUNO	DISINFECT+FOAM SOAP	20984	X	
631	18/10/2021	O PAC	SALVIETTE SUPERFICI DISINFETTANTI	20932		X
632	18/10/2021	PHARMAMILLENNIUM	PID 8 SHAMPOO ANTIPEDICULOSI	20894		X
633	18/10/2021	JOHNSON ITALY	AUTAN DEFENSE GENTLE VAPO	20985	X	
634	18/10/2021	EUTHALIA COSMETICS	BIOXCARE GEL DISINFETTANTE MANI	20986	X	
635	18/10/2021	ZETA	DISINTYLMED SPRAY DISINFETTANTE	20625		X
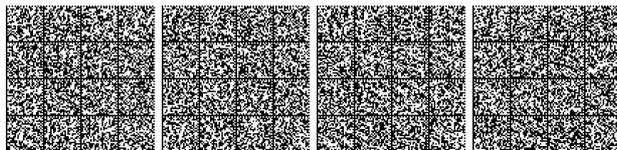
636	18/10/2021	ORMA	MASTERCID 200	20987	X	
637	18/10/2021	UNILEVER	LYSOFORM DISINFETTANTE UNIVERSALE	20988	X	
638	18/10/2021	NUOVA ADLER	ONTEQ LIQUIDO	20765		X
639	18/10/2021	ZELNOVA	KILL PAFF	6703		X
640	18/10/2021	BORMAN ITALIANA	DIA 03	20759		X
641	18/10/2021	ORMA	SANITIZER LIQUIDO	20717		X
642	25/10/2021	CENTROFARC	ALCOVIR 70	20989	X	
643	25/10/2021	TECNOLOGIE INNOVATIVE	BYEBYE GERM DISINFETTANTE SUPERFICI & MANI	20706		X
644	25/10/2021	ZOBELE	CONAD INSETTICIDA LIQUIDO ANTIZANZARE	18319		X
645	25/10/2021	CHEMIFARMA	COVICONTROL	20723		X
646	25/10/2021	BETTARI	MEDISEPT 1000	20990	X	
647	25/10/2021	VELTEK	DEC QUAT 100	20991	X	
648	25/10/2021	PHARMACHEM	COVINOL MANI DISINFETTANTE	20992	X	
649	25/10/2021	ZOBELE	LIQUIDO INSETTICIDA SPIRA PLUS	20129		X
650	25/10/2021	ENDURA	TOTAL DEFENSE CLASSIC	20993	X	
651	09/11/2021	HELAN COSMESI	HELANMED+ GEL DISINFETTANTE MANI	20994	X	
652	09/11/2021	TOSVAR	OFFLY REP JET	20995	X	
653	09/11/2021	ICEFOR	OPTISEPT PLUS	20830		X
654	09/11/2021	ORMA	AIR CONTROL S	19778		X
655	09/11/2021	MK SPA	SANISPRAY	20677		X
656	09/11/2021	INDUPHARMA	SOLFAC TRIO MAXX	20996	X	
657	09/11/2021	KWIZDA	BIXAN GEL	19271		X
658	09/11/2021	ACQUAFLEX	FGREENSTAR 7371S	20997	X	
659	09/11/2021	KWIZDA	AMP 2 CL	19729		X
660	10/11/2021	Bodie Chemie Gmbh	STERILLIUM GEL PURE	20615		X
661	10/11/2021	INDUPHARMA	ALDHION P 75	10714		X
662	10/11/2021	INDUPHARMA	AMPLAT	14306		X
663	10/11/2021	INDUPHARMA	AQUASECT	19991		X
664	10/11/2021	INDUPHARMA	PYREFEN NO PBO	20218		X
665	10/11/2021	INDUPHARMA	BIO AMPLAT	19906		X
666	10/11/2021	INDUPHARMA	CIDOMAX	18984		X
667	10/11/2021	INDUPHARMA	CYPER DP	20210		X
668	10/11/2021	INDUPHARMA	CYPERBASE	19555		X
669	10/11/2021	INDUPHARMA	CYPESECT CAPS	19721		X
670	10/11/2021	INDUPHARMA	DELTABIOS	18276		X
671	10/11/2021	INDUPHARMA	DELTASECT	19093		X
672	10/11/2021	INDUPHARMA	DELTRIN FLOW	16349		X
673	10/11/2021	INDUPHARMA	DETRAL SUPER	19024		X
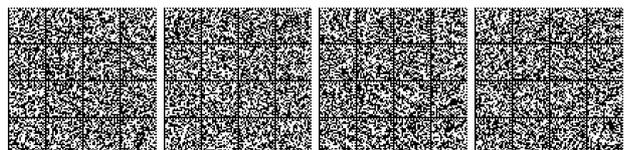
674	10/11/2021	INDUPHARMA	DOMOFORM PLUS	15448		X
675	10/11/2021	INDUPHARMA	ETOFENASE POWER AIR	19958		X
676	10/11/2021	INDUPHARMA	FORDAPRIM COMBO	19713		X
677	10/11/2021	INDUPHARMA	INDOPYR	14307		X
678	10/11/2021	INDUPHARMA	MAXICARB FORTE	19379		X
679	10/11/2021	INDUPHARMA	MICROSENE	18735		X
680	10/11/2021	INDUPHARMA	MICROSIN	18277		X
681	10/11/2021	INDUPHARMA	MY-GEL	20637		X
682	10/11/2021	INDUPHARMA	NEOSIL	6024		X
683	10/11/2021	INDUPHARMA	PARASSICID AMBIENTI	19890		X
684	10/11/2021	INDUPHARMA	PERMEBASE	19558		X
685	10/11/2021	INDUPHARMA	PIRETRUM MICRO	18755		X
686	10/11/2021	INDUPHARMA	PLURICID	18861		X
687	10/11/2021	INDUPHARMA	POWER EC	19994		X
688	10/11/2021	INDUPHARMA	POWER PY	20865		X
689	10/11/2021	INDUPHARMA	POWER SC	4440		X
690	10/11/2021	INDUPHARMA	PULCINEX	19720		X
691	10/11/2021	INDUPHARMA	PULNEX	14829		X
692	10/11/2021	INDUPHARMA	PYRNEX	14308		X
693	10/11/2021	INDUPHARMA	REVENGE PRO	20609		X
694	10/11/2021	INDUPHARMA	ROTRYN 200	19369		X
695	10/11/2021	INDUPHARMA	SALQUAT 50	13323		X
696	10/11/2021	INDUPHARMA	SALVANOS RTU	20734		X
697	10/11/2021	INDUPHARMA	SALVANOS PLUS	12687		X
698	10/11/2021	INDUPHARMA	SIGURAN	19886		X
699	10/11/2021	INDUPHARMA	SINTORES	15053		X
700	10/11/2021	INDUPHARMA	SINTRADE PU	18849		X
701	10/11/2021	INDUPHARMA	SINTRINA PLUS	12961		X
702	10/11/2021	INDUPHARMA	SINTRINA PU	12686		X
703	10/11/2021	INDUPHARMA	STERAMON	2878		X
704	10/11/2021	INDUPHARMA	VIRQUAT 10	13913		X
705	10/11/2021	INDUPHARMA	VIRUCYD	20834		X
706	10/11/2021	INDUPHARMA	REPELLENTE ICARIDINA	20872		X
707	10/11/2021	INDUPHARMA	PYREFEN	20218		X
708	10/11/2021	KWIZDA AGRO GMBH	AMP 100 SG	20541		X
709	10/11/2021	KWIZDA AGRO GMBH	AMP 10 RB	19683		X
710	10/11/2021	KWIZDA AGRO GMBH	BIXAN 0,25 MG	20291		X
711	10/11/2021	KWIZDA AGRO GMBH	AMP 10 RB	19683		X
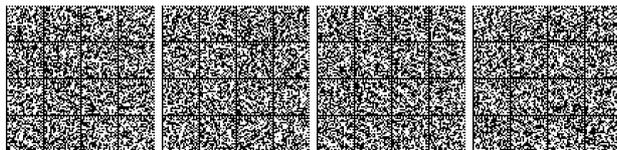
712	10/11/2021	MADEL SPA	ESSELUNGA CASA DISINFETTANTE BATTERICIDA E FUNGICIDA	18725		X
713	10/11/2021	MECHIM	SUPERALCOSAN	20689		X
714	10/11/2021	COPYR	REP INSECT 20% SPORT ACTIVE	20999	X	
715	10/11/2021	COPYR	REP INSECT 30% TROPICAL EXTRA STRONG	21010	X	
716	10/11/2021	COPYR	ZZ AEROSOL	21002	X	
717	10/11/2021	MECHIM	SUPERALCOSAN PLUS	21003	X	
718	10/11/2021	ACTIVA	PIC FREE ROLL ON	21004	X	
719	10/11/2021	NETTUNO SRL	ACTI SURFACE +	21005	X	
720	10/11/2021	ACTIVA	PIC FREE JET	21006	X	
721	10/11/2021	VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL	LAGOON SPRAY	21007	X	
722	10/11/2021	VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL	LAGOON ROLL ON	21008	X	
723	10/11/2021	COSWELL	REPELLENTE DERM VEG ANTIPUNTURA	21009	X	
724	10/11/2021	BARCHEMICALS SRL	CHLORINE 56	21011	X	
725	10/11/2021	MORONI AMATO SRL	BIOXCARE DETERGENTE DISINFETTANTE PER SUPERFICI A CONTATTO CON ALIMENTI	21013	X	
726	10/11/2021	VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL	DURACID 10	20245		X
727	10/11/2021	ICEFOR	ATTIVASEPT PLUS	20878		X
728	10/11/2021	THOR SPECIALTIES	ACTICIDE C&D 02 RTU	20325		X
729	10/11/2021	COSMINT	WSAFE SURFACE	20998	X	
730	10/11/2021	AAKON POLICHIMICA	HDS DISINFETTANTE MANI	21000	X	
731	10/11/2021	PHARMAMILLENNIUM	ICAROF ROLL ON	21001	X	
732	10/11/2021	COLKIM	PYREKILL 2,5	20411		X
733	10/11/2021	GUABER	ANTITARME LAVANDA	19899		X
734	10/11/2021	GUABER	ANTITARME MELA VERDE	19941		X
735	10/11/2021	GUABER	MOSCHE E ZANZARE SPRAY CASA E GIARDINO	20188		X
736	10/11/2021	GUABER	INSETTO REPELLENTE PER AMBIENTE I DEO	20383		X
737	10/11/2021	TEKNOFOG SRL	SILVER BARRIER DISINFETTANTE	21014	X	
738	10/11/2021	INDIA INDSTRIE CHIMICA	SALVANOS	2786		rev
739	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	GREY VESPE INSETTICIDA	18740		rev
740	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	SPRAY DISINFETTANTE	18882		rev
741	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	GREY SANITY SALVIETTINE DISINFETTANTI	19136		rev
742	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	VAPE ROLL ON	19755		rev
743	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	SPRAY ANTIPUNTURA INVISIBLE	19871		rev
744	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	INVISIBLE ANTIPUNTURA N	19972		rev

745	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	LOZIONE INVISIBILE	19988		rev
746	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	VAPE STICK INSETTOREPELLENTE	20057		rev
747	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	ANTIPUNTURA D	8412		X
748	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	ANTIPUNTURA	18803		X
749	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	GREY VESPE INSETTICIDA	18740		X
750	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	SPRAY DISINFETTANTE	18882		X
751	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	GREY SANITY SALVIETTINE DISINFETTANTI	19136		X
752	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	VAPE ROLL ON	19755		X
753	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	SPRAY ANTIPUNTURA INVISIBLE	19871		X
754	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	INVISIBLE ANTIPUNTURA N	19972		X
755	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	LOZIONE INVISIBILE	19988		X
756	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	VAPE STICK INSETTOREPELLENTE	20057		X
757	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	ECO MAT	20074		X
758	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	HOME CONTROL	20247		X
759	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	SPRAY FORMICHE E SCARAFAGGI RAPID	20535		X
760	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	CIMICI STOP	20682		X
761	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	OPEN AIR SPRAY	20713		X
762	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	ANTIPUNTURA SALVIETTE G	20876		X
763	10/11/2021	HENKEL ITALIA SRL	ANTIPUNTURA LOZIONE K	20939		X
764	10/11/2021	THERMACELL EUROPE AB	THERMACELL ANTI MOSQUITO II	20409		X
765	12/11/2021	GIOCHEMICA SRL	GIOCLOREXIN 2%	21015	X	
766	12/11/2021	GIOCHEMICA SRL	GIODISINFECTION PEOPLE	21016	X	
767	12/11/2021	GIOCHEMICA SRL	GIOCLOREXIN 0,5%	21017	X	
768	16/11/2021	INDUPHARMA	ETOFENASE POWER AIR	19958		X
769	16/11/2021	INDUPHARMA	DELTA PYR SC	16349		X
770	16/11/2021	INDUPHARMA	DELTA PYR	18276		X
771	16/11/2021	INDUPHARMA	GREEN PYR	20865		X
772	16/11/2021	DIVERSEY	DISINFETTANTE ALCOLICO GAMMA	20792		X
773	16/11/2021	MADEL SPA	DEOFORM	8069		X
774	16/11/2021	THOR SPECIALTIES	ACTICIDE C&D 01	20314		X
775	22/11/2021	SUTTER INSUSTRIES	CLEANOX PLUS	20315	X	
776	22/11/2021	LABORATOIRE PURESSENTIAL	PURESSENTIAL ACARICIDA INSETTICIDA SPRAY PER TESSUTI	20316	X	
777	22/11/2021	KI OSE	PRODUIST SANITARIES AERONEE FS	20317	X	
778	22/11/2021	AMBRO-SOL SRL	DISINFETTANTE AMBIENTI	20318	X	
779	22/11/2021	SUTTER INSUSTRIES	MULTIALCOL	20319	X	
780	22/11/2021	BETAFARMA S.P.A.	PHARMAMANI GEL DISINFETTANTE MANI	20320	X	
781	22/11/2021	BLEU LINE	TAC SPRAY ULTRA	20321	X	

782	23/11/2021	VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL	DURACID POLVERE	19635		X
783	23/11/2021	ACTIVA SRL	ACTI ZANZA SPRAY	19360		X
784	23/11/2021	VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL	DURACID MICROGRANULI	19847		X
785	23/11/2021	COSWELL SPA	REPELLENTE DERM ANTIPUNTURA SPRAY	20234		X
786	23/11/2021	INTERCHEM ITALIA	ARGONIT DISINFETTANTE	20647		X
787	23/11/2021	CT LA FENICE SRL	TAYGEN	19486		X
788	23/11/2021	KWIZDA AGRO GMBH	PYR CS RTU DA PIRETRO NATURALE	20924		X
789	23/11/2021	KWIZDA AGRO GMBH	DOBOL MICROCYP	20264		X
790	23/11/2021	KWIZDA AGRO GMBH	MUSCID 5 GB	19358		X
791	23/11/2021	KWIZDA AGRO GMBH	AMP 2 MG	19388		X
792	24/11/2021	PHARMACEM GROUP	COVINOL DISINFETTANTE	19389	X	
793	29/11/2021	DASTY ITALIA S.P.A.	DASTY PROFESSIONALS CLEAN E SAFE MULTIUSI OXY DISINFETTANTE	19390	X	
794	29/11/2021	DASTY ITALIA S.P.A.	DASTY PROFESSIONALS CLEAN E SAFE GEL MANI DISINFETTANTE	19391	X	
795	29/11/2021	SC JOHNSON ITALIA SRL	RAID VESPE E CALABRONI SPRAY	19392	X	
796	29/11/2021	BARCHEMICALS SRL	CHLOR 56	19393	X	
797	29/11/2021	INDUPHARMA	SOLFAC COMBI MAX	19394	X	
798	29/11/2021	NEXON LTD	WAIX GEL ANTIBATTERICO PER LE MANI	19395	X	
799	29/11/2021	SUTTER INSUSTRIES	PAVIMENTI CUAT	19396	X	
800	30/11/2021	LABORATOIRE HUCKERT'S INTERNATIONAL	UMONIUM38® MASTER SPRAY	18366		X
801	30/11/2021	LABORATOIRE HUCKERT'S INTERNATIONAL	UMONIUM38® MASTER FOOD SPRAY	18561		X
802	30/11/2021	LABORATOIRE HUCKERT'S INTERNATIONAL	UMONIUM38® MASTER FOOD	18599		X
803	30/11/2021	ACTIVA SRL	NATURAL PYRETRUM PCO 5	20797		X
804	30/11/2021	COLKIM SRL	NEXA INSETTI MOLESTI	19378		X
805	30/11/2021	PACKAGING IMOLESE	GEL DISINFETTANTE MANI PROTECT	20912		X
806	30/11/2021	ACTIVA SRL	TETRAFENPROX ABD	19484		X
807	30/11/2021	UNION BIO	NO FLYING INSECTS PLUS	20767		X
808	30/11/2021	MK SPA	SANISPRAY	20677		X
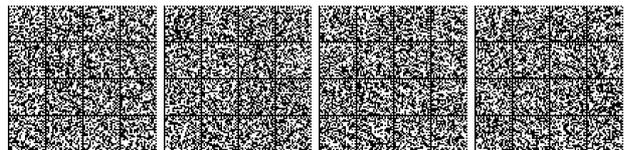
809	30/11/2021	RECKITT BENCKISER COMMERCIAL ITALIA SRL	VANISH OXI ADVANCE	19633		X
810	30/11/2021	BARCHEMICALS SRL	TRICLOR 90	18018		X
811	30/11/2021	ORMA SRL	PERME PLUS	19904		X
812	30/11/2021	ICE FOR SPA	HYGIENE ACTICLOR	18857		X
813	30/11/2021	LINFA SPA	BADO VESPE E CALABRONI	18909		X
814	30/11/2021	ORMA SRL	MASTERCID MICROPYR	20546		X
815	30/11/2021	BLEU LINE	PERMEX 22 E	1318		X
816	30/11/2021	BLEU LINE	DEADYNA	17674		X
817	30/11/2021	UNION COSMETICS	ACTIVE PROTECTION SPRAY MANI	20810		X
818	30/11/2021	UNION COSMETICS	ACTIVE PROTECTION GEL	20807		X
819	03/12/2021	REAL CHIMICA	CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE DISINFETTANTE	20808	X	
820	03/12/2021	COSWELL SPA	REPELLENTE DERM PLUS ANTIPUNTURA	20809	X	
821	06/12/2021	ORMA SRL	CYPERFUM	20523		X
822	06/12/2021	ICE FOR SPA	DERMOSEPT PLUS	20794		X
823	06/12/2021	AAKON POLICHIMICA	RTU PLUS	20826		X
824	06/12/2021	OPAC SRL	SALVIETTE MANI DISINFETTANTE	20915		X
825	10/12/2021	DIBOTEK	DIBO PED	20916	X	
826	10/12/2021	FATER SPA	ACE PAVIMENTI DISINFETTANTE	20917	X	
827	10/12/2021	FINKTEC GMBH	CUT E CLEAN SOLUTION	20918	X	
828	10/12/2021	DIBOTEK	LEGAL FORM	20919	X	
829	10/12/2021	DIBOTEK	SICUR FORM	20920	X	
830	10/12/2021	BETTARI DETERGENTI	FORMAPED	20921	X	
831	10/12/2021	INDUPHARMA	ALDHION P 75	10714		X
832	10/12/2021	INDUPHARMA	AMPLAT	14306		X
833	10/12/2021	INDUPHARMA	AQUASECT	19991		X
834	10/12/2021	INDUPHARMA	PYREFEN NO PBO	20218		X
835	10/12/2021	INDUPHARMA	BIO AMPLAT	19906		X
836	10/12/2021	INDUPHARMA	CIDOMAX	18984		X
837	10/12/2021	INDUPHARMA	CYPER DP	20210		X
838	10/12/2021	INDUPHARMA	CYPERBASE	19555		X
839	10/12/2021	INDUPHARMA	CYPESECT CAPS	19721		X
840	10/12/2021	INDUPHARMA	DELTABIOS	18276		X
841	10/12/2021	INDUPHARMA	DELTASECT	19093		X
842	10/12/2021	INDUPHARMA	DELTRIN FLOW	16349		X
843	10/12/2021	INDUPHARMA	DETRAL SUPER	19024		X
844	10/12/2021	INDUPHARMA	DOMOFORM PLUS	15448		X
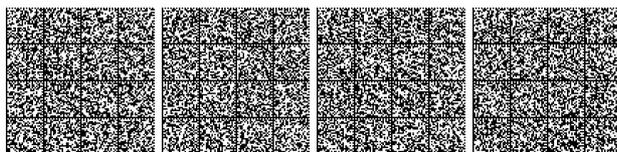
845	10/12/2021	INDUPHARMA	ETOFENASE POWER AIR	19958		X
846	10/12/2021	INDUPHARMA	FORDAPRIM COMBO	19713		X
847	10/12/2021	INDUPHARMA	INDOPYR	14307		X
848	10/12/2021	INDUPHARMA	MAXICARB FORTE	19379		X
849	10/12/2021	INDUPHARMA	MICROSENE	18735		X
850	10/12/2021	INDUPHARMA	MICROSIN	18277		X
851	10/12/2021	INDUPHARMA	MY-GEL	20637		X
852	10/12/2021	INDUPHARMA	NEOSIL	6024		X
853	10/12/2021	INDUPHARMA	PARASSICID AMBIENTI	19890		X
854	10/12/2021	INDUPHARMA	PERMEBASE	19558		X
855	10/12/2021	INDUPHARMA	PIRETRUM MICRO	18755		X
856	10/12/2021	INDUPHARMA	PLURICID	18861		X
857	10/12/2021	INDUPHARMA	POWER EC	19994		X
858	10/12/2021	INDUPHARMA	POWER PY	20865		X
859	10/12/2021	INDUPHARMA	POWER SC	4440		X
860	10/12/2021	INDUPHARMA	PULCINEX	19720		X
861	10/12/2021	INDUPHARMA	PULNEX	14829		X
862	10/12/2021	INDUPHARMA	PYRNEX	14308		X
863	10/12/2021	INDUPHARMA	REVENGE PRO	20609		X
864	10/12/2021	INDUPHARMA	ROTRYN 200	19369		X
865	10/12/2021	INDUPHARMA	SALQUAT 50	13323		X
866	10/12/2021	INDUPHARMA	SALVANOS RTU	20734		X
867	10/12/2021	INDUPHARMA	SALVANOS PLUS	12687		X
868	10/12/2021	INDUPHARMA	SIGURAN	19886		X
869	10/12/2021	INDUPHARMA	SINTORES	15053		X
870	10/12/2021	INDUPHARMA	SINTRADE PU	18849		X
871	10/12/2021	INDUPHARMA	SINTRINA PLUS	12961		X
872	10/12/2021	INDUPHARMA	SINTRINA PU	12686		X
873	10/12/2021	INDUPHARMA	STERAMON	2878		X
874	10/12/2021	INDUPHARMA	VIRQUAT 10	13913		X
875	10/12/2021	INDUPHARMA	VIRUCYD	20834		X
876	10/12/2021	INDUPHARMA	REPELLENTE ICARIDINA	20872		X
877	10/12/2021	INDUPHARMA	PYREFEN	20218		X
878	10/12/2021	INDUPHARMA	FACTOR RTU	20492		X
879	10/12/2021	INDUPHARMA	INDUSECT AE	20364		X
880	10/12/2021	INDUPHARMA	INDUSECT EC	20266		X
881	10/12/2021	INDUPHARMA	INDUSECT ETO	20366		X
882	10/12/2021	INDUPHARMA	INDUSECT RTU	19989		X
883	10/12/2021	INDUPHARMA	INDUSECT SC	18969		X
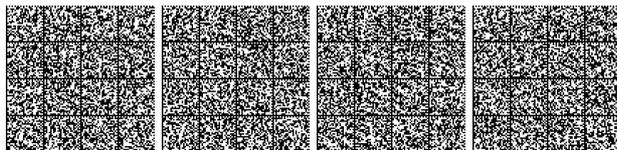
884	**10/12/2021**	**INDUPHARMA**	**INDUSECT VESPE**	**20363**		**X**
885	**10/12/2021**	**INDUPHARMA**	**REVENGE CP10**	**20267**		**X**
886	**10/12/2021**	**INDUPHARMA**	**CITR-OUT 5% RO**	**20191**		**X**
887	**10/12/2021**	**INDUPHARMA**	**CITR-OUT 12% RO**	**20192**		**X**
888	**10/12/2021**	**INDUPHARMA**	**CITR-OUT 12% SP**	**20190**		**X**
889	**10/12/2021**	**INDUPHARMA**	**CITR-OUT 30% SP**	**20379**		**X**
890	**10/12/2021**	**HYPRESS SAS**	**EASYCHLOR COMPRESSE EFFERVESCENTI**	**20373**		**X**
891	**10/12/2021**	**COPYR SPA**	**REP INSECT 30% TROPICAL EXTRA STRONG**	**21010**		**X**
892	**20/12/2021**	**COPYR**	**CASA JARDIN VESPE**	**21011**	**X**	
893	**20/12/2021**	**E' COSì SRL**	**QUATER SPRAY**	**21012**	**X**	
894	**20/12/2021**	**N.C.R. BIOCHEMICAL SPA**	**SANITER SURFACE**	**21013**	**X**	
895	**20/12/2021**	**FATER SPA**	**ACE DETERSIVO LIQUIDO DISINFETTANTE**	**20808**		**X**
896	**20/12/2021**	**GERMO SPA**	**SPRAY DISINFETTANTE**	**7604**		**X**
897	**20/12/2021**	**DAVINES**	**GEL DEL BUON AUSPICIO-**	**20666**		**X**
898	**20/12/2021**	**ECOLAB SRL**	**SKIN MAN SOFT PROTECT FF**	**20605**		**X**
899	**20/12/2021**	**VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL**	**CT 10.2 MICRO**	**19530**		**X**
900	**20/12/2021**	**UPL U.A.**	**DU-DIM SC15**	**19161**		**X**
901	**20/12/2021**	**UPL U.A.**	**DU-DIM TB-2**	**19162**		**X**
902	**20/12/2021**	**O-PAC SRL**	**SALVIETTE SUPERFICI DISINFETTANTI**	**20932**		**X**

22A00230

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Consorzio Nord-Est società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) Di disporre (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Consorzio Nord-Est società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ), via Siemens, n. 23 (C.F. 02777980216), ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 34, comma 2), della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 22 dicembre 2021

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

22A00232

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Greencoop Tech Service società cooperativa in liquidazione», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

1. Di disporre (*Omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Greencoop Tech Service società cooperativa in liquidazione», con sede a Bolzano (BZ), via Galilei 2/E (codice fiscale 02843030210) ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 20 dicembre 2021

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

22A00240

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-014) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.